DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

3ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 settembre 1994** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508[illegible]

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1994, n. 30.

Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica. Pag. 2

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1994, n. 16.

Costituzione della Fondazione Umbria per la ricerca transculturale Pag. 17

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1994, n. 17.

Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1994, n. 18.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e annesso bilancio pluriennale 1994/96 Pag. 20

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1994, n. 39.

Disposizioni regionali per l'attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1994, n. 40.

Modalità di convenzionamento per l'elaborazione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche ai fini del controllo della relativa spesa. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1994, n. 41.

Costituzione della Fidi Agricola S.p.A.. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1994, n. 42.

Disciplina sull'ossigenoterapia domiciliare. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 43.

Contributo straordinario alla Soc. AR.EA. di Marina di Carrara per l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci Pag. 27

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 44.

Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 concernente «Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato».

Pag. 27

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 45.

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione Pag. 28

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1992, n. 37 - Istituzione della commissione regionale di bioetica. Pag. 30

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 aprile 1994, n. 0126/Pres.

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 478/1993 - Regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, punto 4-*b)* della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 a favore della stampa non periodica e degli audiovisivi - Integrazione con norma transitoria. Pag. 31

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1994, n. 30.

Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Abruzzo n. 12 spec. del 7 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Abruzzo, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in attuazione delle direttive CEE n. 79/409, 85/411 e 91/244, disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali.

2. La Regione informa l'attività di pianificazione faunistico-venatoria e di programmazione delle attività venatorie a criteri di rigorosa salvaguardia dei valori naturali e ambientali tenendo conto delle peculiari caratteristiche del proprio territorio, delle esigenze produttive, economiche e ricreative delle popolazioni che vi risiedono e delle consuetudini locali.

Art. 2.

Funzioni amministrative

1. Il consiglio regionale esercita le funzioni amministrative, di programmazione, di regolamentazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.

2. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti il controllo, i compiti di indirizzo, di promozione, di divulgazione, di coordinamento delle attività venatorie nonche il potere sostitutivo nei casi previsti dalla legge.

3. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 14 lett. della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3.

Consulta regionale

1. Per assolvere le proprie funzioni la giunta regionale si avvale dei pareri dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e della consulta regionale della caccia istituita presso la giunta regionale quale organo tecnico-consultivo della giunta regionale stessa.

2. La consulta regionale è composta da:

a) il componente pro-tempore la giunta regionale, preposto al settore caccia, con funzioni di presidente; in caso di impedimento o assenza lo sostituisce il coordinatore del settore caccia;

b) gli assessori provinciali pro-tempore o consiglieri delegati alla caccia;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) tre rappresentanti per l'associazione venatoria, riconosciuta a livello nazionale ed operante in Regione con il maggior numero di iscritti e due rappresentanti per ogni altra associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante in Regione;

e) un rappresentante degli Enti parco nazionali e un rappresentante dei parchi regionali;

f) un rappresentante regionale dell'Ente nazionale cinofilia italiana;

g) un laureato in biologia con indirizzo zoologico;

h) un laureato in scienze naturali;

i) quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente;

l) un veterinario esperto di fauna selvatica designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise.

3. I componenti di cui alle lett. *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)* ed *l)* sono designati dalle rispettive associazioni ed enti entro 15 giorni dalla richiesta.

4. I componenti di cui alle lett. *g)* ed *h)* sono designati dal componente la giunta preposto al settore caccia.

5. La consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni pervenute.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione designato dal Coordinatore del settore.

7. I componenti durano in carica 4 anni e comunque sino alla costituzione della nuova consulta.

8. L'ente o organismo che ha provveduto alla designazione dei componenti la consulta, potrà chiederne la sostituzione.

9. In caso di dimissioni, di sostituzione o di vacanza di posto, il componente nominato, dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

10. La consulta si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti.

11. Ai lavori della consulta partecipano di diritto i dirigenti ed i funzionari dell'ufficio caccia.

12. La giunta regionale corrisponde a ciascun componente la consulta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

13. La consulta è validamente costituita con la parteciapzione di almeno un terzo dei suoi componenti.

14. Prima dello scioglimento della seduta, il segretario dà lettura del verbale per l'approvazione e lo sottoscrive unitamente al presidente.

Art. 4.

Consulta provinciale

1. Presso la giunta provinciale è istituita la consulta provinciale della caccia, quale organo tecnico-consultivo della provincia.

2. La consulta provinciale è composta da:

a) L'assessore provinciale pro-tempore o consigliere delegato alla caccia, con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti per l'associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante nella provincia con il maggior numero di iscritti e due rappresentanti per ogni altra associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante in provincia;

c) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante degli Enti parco nazionali e un rappresentante dei parchi regionali;

e) un laureato in biologia con indirizzo zoologico;

f) un laureato in scienze naturali;

g) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana;

h) un rappresentante esperto in agricoltura e foreste;

i) quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente;

l) un veterinario esperto di fauna selvatica designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise.

3. I componenti di cui alle lett. *b), c), d), g), i)* ed *l)* sono designati dalle rispettive associazioni ed enti entro 15 giorni dalla richiesta.

4. I componenti di cui alle lett. *e), f)* ed *h)* sono designati dal presidente della provincia.

5. La consulta è costituita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della giunta provinciale sulla base delle designazioni pervenute.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente in servizio presso l'ufficio caccia della provincia.

7. Per il funzionamento valgono le stesse norme stabilite per la consulta regionale di cui al precedente articolo.

8. La giunta provinciale corrisponde a ciascun componente la consulta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, in quanto spettante, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Art. 5.

Osservatori faunistici - Cattura temporanea ed inanellamento

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e il rapporto con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Regione istituisce un osservatorio faunistico.

2. Nell'ambito di ciascuna provincia può essere istituito, per i fini previsti dal presente articolo, un osservatorio faunistico provinciale.

3. Le attività di studio e di ricerca degli osservatori faunistici provinciali sono coordinate dall'osservatorio faunistico regionale in collaborazione con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. La giunta regionale su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle Università e del consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione a scopo di studio e di ricerca scientifica, di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

5. La costituzione, il funzionamento e le attività dell'osservatorio faunistico regionale e degli osservatori faunistici provinciali sono disciplinati da apposito regolamento da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. L'attività di cattura temporanea per inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'INFS; tale attività funge da schema nazionale d'inanellamento in seno all'EURING. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifico permesso rilasciato dall'INFS e di autorizzazione rilasciata dalla giunta provinciale.

7. È fatto obbligo a chiunque abbatta o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia all'INFS o al sindaco del comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto.

Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi - allevamento amatoriale

1. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo precedente, e salva l'attività di cattura esercitata dalla provincia, ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché la distruzione e il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, sono vietati.

2. Per il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, le province, gli Agenti di vigilanza, le associazioni, gli organismi e gli altri soggetti operanti in materia, si avvalgono del «Centro di recupero rapaci e selvatici», di cui alla legge regionale 8 settembre 1988, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva la possibilità per le aree protette di poter provvedere autonomamente. Inoltre, la fauna selvatica rinvenuta morta dai soggetti sopracitati va conferita all'Istituto zooprofilattico per l'Abruzzo e il Molise.

3. La giunta provinciale può autorizzare gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale. Il presidente della giunta regionale, sentito l'INFS, emana con proprio decreto l'elenco della fauna esotica per la quale può essere ammesso l'allevamento.

4. Le autorizzazioni, di cui al comma precedente, sono rilasciate a persone nominalmente indicate.

5. Entro 4 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari o responsabili di allevamenti di mammiferi od uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale devono presentare alla provincia, competente per territorio, una denuncia contenente le generalità dei proprietari, il comune o località in cui l'allevamento è situato, relazione sulle specie e quantità allevate al momento della denuncia.

6. I titolari degli impianti esistenti sono tenuti ad iscriversi nell'elenco degli allevatori di uccelli e fauna, istituito presso ogni provincia. Tale elenco è riservato agli allevatori dilettanti.

TITOLO II

Capo I

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Art. 7.

Destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione e le province attuano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per una quota del 30% a protezione della fauna selvatica, comprendendo nella quota tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Le indicazioni percentuali territoriali di cui al comma precedente hanno carattere programmatico per il rispetto del 30%.

5. Nel 30% del territorio destinato alla protezione, di cui al pecedente comma, deve essere compreso il territorio agro-silvo-pastorale destinato ai fondi chiusi ed il territorio di cui all'art. 9, comma 3, lett. *a), b)* e *c)* della presente legge.

6. Nei territori di protezione, sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione ed i periodi di dipendenza.

7. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato nella percentuale massima del 9% ad ambiti privati di caccia ai sensi del successivo art. 34 ivi comprendendo le zone di allenamento, di addestramento dei cani e per le gare cinofile.

8. Il restante territorio agro-silvo-pastorale, regionale è destinato alla pianificazione faunistica-venatoria dove la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli 20 e seguenti.

9. Le percentuali di cui ai precedenti commi 5 e 7, sono riferite oltre che al territorio agro-silvo-pastorale regionale anche, di norma, a quello provinciale.

Art. 8.

Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria

1. Al fine di consentire alle amministrazioni provinciali la predisposizione dei Piani faunistici territoriali omogenei, tenuto conto del documento orientativo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dei criteri elaborati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la giunta regionale fornisce alla provincia, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi per la elaborazione di detti piani.

2. Gli indirizzi ed i criteri contengono:

a) la localizzazione di massima dei comprensori faunistici;

b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui deve essere curata la tutela o la reimmissione e l'incremento naturale sino alla densità ottimale compatibile con le esigenze produttive ed economiche di ogni comprensorio faunistico;

c) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ai sensi dei successivi articoli ed il limite minimo di superficie comprendente anche le aree dei Parchi regionali e nazionali da destinare alle zone di protezione in ciascun comprensorio faunistico;

d) i criteri di massima per la determinazione, ai sensi dell'art. 10 comma 8, lett. *f)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica;

e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10, comma 8, lett. *g)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura di cui alle lett. *a)* e *b)* del successivo art. 9;

f) i criteri per la individuazione del territorio da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;

g) i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica e, in particolare, di conservazione delle specie protette;

h) i criteri per la immissione integrativa di specie tipiche della fauna selvatica in ciascun comprensorio faunistico.

Art. 9.

Piani faunistico-venatori provinciali

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli indirizzi di cui al secondo comma del precedente art. 8, le province predispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali.

2. I piani di cui al precedente comma devono essere approvati dal consiglio provinciale, su proposta della giunta provinciale, sentita la consulta provinciale della caccia.

3. I piani faunistico-venatori, corredati di relativa cartografia sulle scelte territoriali operate, hanno durata quinquennale e devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani su fauna selvatica naturale o di allevamento appartenenti a specie cacciabili;

f) i criteri per la determinazione dei risarcimenti, in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle Produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni vincolati per gli scopi di cui alle lett. *a)*, *b)* e *c)*;

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli «habitat» naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lett. *a)* e *b)*;

h) l'identificazione delle eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

i) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia, comprese le zone contigue ai parchi nazionali e regionali.

4. Le zone di cui al precedente comma 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

quelle di cui alle lett. *a)*, *b)* e *c)* a cura della provincia;

quelle di cui alle lett. *d)* ed *e)* a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

5. Della deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al precedente comma 3, lett. *a)*, *b)* e *c)*, deve essere data notizia ai proprietari o conduttori dei fondi interessati mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice, dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

7. Il consenso si intende validamente prestato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 6.

8. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 3, lett. *a)*, *b)* e *c)* per la opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

9. Le province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura anche temporanee.

10. Nel caso di mancato adempimento delle province, la giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui al precedente art. 2, nei modi previsti dalla legge.

11. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri.

12. Le tabelle di segnalazione di cui al comma precedente devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 10.

Piani di miglioramento ambientale e di immissione di fauna selvatica

1. Le province, sulla base di indirizzi di cui all'art. 8, predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la riproduzione naturale di fauna selvatica autoctona, nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali e le associazioni venatorie presenti nella consulta provinciale della caccia.

2. L'attività di cattura e di ripopolamento è esercitata dalle province e tende alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

3. Le catture sono controllate dagli agenti venatori dipendenti dalle province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie.

4. La immissione di fauna selvatica sul territorio provinciale, escluso quello di cui all'art. 17, comma 3, può essere effettuata esclusivamente dalla giunta provinciale e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

5. La giunta provinciale può autorizzare, in vista di particolari esigenze, soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma per le immissioni di fauna selvatica sul territorio.

6. Nei Piani di miglioramento ambientale il 10% delle risorse viene destinato prioritariamente alla rinaturalizzazione delle sponde dei fiumi o al mantenimento delle biocenosi faunistico-vegetazionali originarie eventualmente ancora esistenti.

Piano faunistico-venatorio regionale

1. La Regione, verificata la compatibilità dei piani faunistico-venatori provinciali con gli indirizzi di cui all'art. 8, li coordina nell'ambito del piano faunistico-venatorio regionale.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal consiglio regionale ed ha validità quinquennale. Può essere aggiornato anche prima della scadenza, su richiesta di una o più province, qualora le situazioni ambientali e faunistiche, sulla base delle quali è stato elaborato, subiscano sensibili variazioni. La Regione può invitare le province ad aggiornare il proprio piano faunistico-venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.

3. Nell'ambito del piano faunistico-venatorio regionale, il consiglio regionale stabilisce, con l'emanazione del relativo regolamento di attuazione, le forme di coordinamento, di controllo dei programmi di intervento provinciali e l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dai comitati di gestione dell'ambito territoriale di caccia ai cacciatori iscritti e/o ammessi.

Art. 12.

Verifica dei programmi faunistico-venatori provinciali

1. Le province trasmettono alla giunta regionale improrogabilmente entro il mese di aprile di ogni anno:

a) una relazione illustrativa delle gestioni svolte nelle zone di protezione, negli ambiti territoriali di caccia e nelle strutture territoriali di iniziativa privata, comprendente i dati sugli abbattimenti e sulle catture e sull'andamento della stagione venatoria conclusa il 31 gennaio;

b) la consistenza numerica dei cacciatori residenti, suddivisi per associazione venatoria, di cui al successivo art. 18, comma 4;

c) la relazione illustrativa delle immissioni di selvaggina effettuata.

Art. 13.

Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata dalla caccia. Fondi chiusi

1. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione.

Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazione erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, e a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

2. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da un muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei confini e del relativo certificato catastale. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo possono apporre, a loro carico, adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

3. La superficie dei fondi di cui al comma 2 entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 7, comma 5.

Capo II

GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Art. 14.

Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione di cui alla lett. *a)* del comma 3, dell'art. 9, sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Le oasi di protezione sono istituite dalle province sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Con le stesse modalità le oasi possono essere revocate qualora non sussistano più, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

3. La gestione delle oasi di protezione è esercitata dalle province che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni.

4. Ciascuna oasi deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta: «Oasi di protezione divieto di caccia, art. 14 legge regionale n. .....».

5. La provincia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti o quelle dell'ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in soprannumero a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

Art. 15.

Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui alla lett. *b)* del comma 3 dell'art. 9 sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato di natura, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica. Hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo.

2. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia.

3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle province e dalle stesse revocate qualora non sussistano più, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. Nell'atto di costituzione vengono di norma stabiliti anche i risarcimenti per danni alle produzioni agricole, nonché gli incentivi per la salvaguardia della fauna selvatica ed il miglioramento ambientale.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è esercitata dalle province, che si avvalgono degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati per territorio. Per le catture, le province si avvalgono del parere dell'INFS.

5. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata a cura della provincia con la scritta: «Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia - art. 15 legge regionale n. .....».

6. Le catture devono essere compiute, previo censimento in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, con esclusione dei mesi di maggio e giugno, la provincia, sentita la consulta provinciale, può consentire lo svolgimento di gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole.

Art. 16.

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui alla lett. *c)* del comma 3 dell'art. 9, sono istituiti, di preferenza su terreni demaniali, dalle province che ne curano la gestione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per l'immissione sul proprio territorio e su quello regionale sulla base della disponibilità.

2. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica devono essere recintate in modo adeguato ad impedire la fuoriuscita della fauna selvatica e opportunamente tabellate a cura dell'ente gestore con la scritta: «Divieto di caccia - art. 16 della legge regionale n. .....».

3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui alla lett. *d)* del comma 3 dell'art. 9, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono autorizzati dalle province.

Detti centri sono contenuti entro i limiti del 3% del territorio agro-silvo-pastorale, con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria, salva la possibilità di cattura degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili da pane del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e delle persone nominativamente indicate.

4. Le province provvedono alla emanazione di apposito disciplinare per la regolamentazione delle attività di produzione della selvaggina nei centri privati di cui al precedente comma 3 e negli allevamenti di cui al precedente art. 6. Le province, inoltre, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo su detti centri ed allevamenti.

Art. 17.

Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile - Zone cinofile

1. Le giunte provinciali, sentite le consulte provinciali della caccia, autorizzano le istituzioni delle zone, di cui alla lett. *e)* del comma 3 dell'art. 9, destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani delle razze da caccia ed aree cinofile per lo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associzioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli, singoli o associati.

2. Le zone destinate alla cinofilia di cui al precedente comma, sono di due tipi:

a) zona addestramento cani;
b) area cinofila.

3. Le zone di addestramento cani possono essere costituite su superfici continue di terreno nella disponibilità del gestore; esse devono essere di superficie non inferiore ad ettari 10 e non superiore a ettari 50, fatta salva la possibilità, da parte delle province, di autorizzare zone di addestramento per i segugi fino a 200 ettari delimitate da confini naturali e/o manufatti rilevanti. Tali zone consentono la possibilità di addestramento di cani da caccia, su selvaggina proveniente da allevamenti artificiali appositamente liberata, secondo la regolamentazione di cui al successivo comma 6 ed in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge n. 157/92. Il loro perimetro deve essere adeguatamente tabellato con la scritta: «Zona addestramento cani - art. 17 legge regionale n. .....».

4. Le aree cinofile sono destinate all'addestramento dei cani da caccia anche su selvaggina naturale nonché alle gare cinofile ad ogni livello ed alla selezione della razza canina da caccia mediante prove su terreno. In dette aree è vietato l'uso delle armi fatta eccezione per quelle caricate e salve. Ogni area deve avere una estensione minima di 300 ettari.

5. La estensione complessiva delle zone di cui alle lett. *a)* e *b)* del comma 2, non può superare complessivamente il 3% del territorio agro-silvo-pastorale della provincia.

6. La giunta regionale, sentite le province e la consulta regionale della caccia, propone al consiglio regionale la regolamentazione delle zone di cui al presente articolo.

7. La giunta provinciale, di intesa con l'ente di gestione, autorizza le gare cinofile e le prove di lavoro.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO

Art. 18.

Documenti per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio della caccia, può essere esercitato da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in possesso dei seguenti documenti:

a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;
b) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. Detti massimali sono aggiornati, nel rispetto del nono comma dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalla giunta regionale ogni quattro anni;
c) tesserino venatorio regionale che, predisposto dalla giunta regionale, viene rilasciato dalla provincia di residenza. Detto tesserino venatorio deve contenere le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale e deve essere restituito, entro il 31 marzo, alla provincia che lo ha rilasciato;
d) attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale.

2. Il tesserino venatorio regionale viene rilasciato annualmente previa verifica della validità dei documenti di cui alle lett. *a)*, *b)* e *d)* del comma precedente e della restituzione del tesserino venatorio precedentemente rilasciato. Sul tesserino di caccia, oltre alle modalità di esercizio venatorio, sono riportati i seguenti dati:

cognome e nome del titolare;
luogo e data di nascita;
indirizzo;
professione;
ambito territoriale di caccia al quale il titolare è iscritto e gli altri ambiti della Regione ai quali il titolare è ammesso;
forma di caccia prescelta in via esclusiva.

3. Le province, inoltre, in sede di distribuzione del tesserino venatorio, sono tenute ad annotare sul talloncino del tesserino medesimo, la compagnia assicuratrice di cui alla lett. *b)* del comma 1 indicata dal cacciatore.

4. Le province comunicano al settore caccia della giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, la consistenza numerica di ciascuna associazione venatoria.

5. Il numero del tesserino deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della provincia, la quale tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati da aggiornare annualmente, anche con le annotazioni relative alle infrazioni commesse e le sanzioni irrogate ai cacciatori, al fine dell'accertamento della recidività.

6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia prescelto all'atto dell'inizio dell'attività venatoria nella propria o in altra regione, il numero dei capi di selvaggina stanziale subito dopo l'abbattimento o cattura, il totale di selvaggina migratoria a fine giornata dopo averne annotato i parziali del mattino e del pomeriggio, nonché ogni altra annotazione richiesta in sede di emanazione del calendario venatorio annuale.

Art. 19.

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a ml. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a ml. 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a ml. 5,6 nonché del falco.

3. I falchi impiegati per l'esercizio dell'attività venatoria devono essere riproddotti in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare sagome nella caccia da appostamento.

5. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

6. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PRELIEVI VENATORI.

Capo I

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 20.

Caccia programmata

1. L'esercizio venatorio sul territorio agro-silvo-pastorale ricompreso nel piano faunistico-venatorio regionale è ammesso nella forma della caccia programmata.

2. L'attività venatoria nelle aree contigue ai parchi naturali nazionali e regionali, individuate ai sensi dell'art. 32, secondo comma della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

3. Le province provvedono, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area protetta, sentiti gli enti locali interessati, a stabilire piani e programmi differenziati di prelievo venatorio, nel rispetto delle norme attuative stabilite nel piano faunistico regionale.

Art. 21.

Delimitazione dei confini ed istituzione degli ambiti territoriali di caccia

1. Le province, sentita la consulta provinciale della caccia, delimitano, in coincidenza di confini naturali o di manufatti rilevanti e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 8, gli ambiti territoriali di caccia all'interno del territorio agro-silvo-pastorale.

2. In considerazione delle peculiari caratteristiche del territorio abruzzese, la delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è compiuta con riferimento:

a) a comprensori faunistici, che comprendono ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) di dimensioni sub-provinciali, con almeno due ambiti per ciascuna provincia e non più di 12 nella regione, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali;

b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici indicate dalla provincia con il piano faunistico-venatorio;

c) alla inclusione, con prelievo venatorio differenziato, ai sensi dell'art. 20, negli ambiti territoriali di caccia, anche interprovinciali, delle aree contigue ai parchi nazionali e regionali.

3. Le province nel quadro della pianificazione di cui all'art. 9, provvedono alla delimitazione provvisoria degli ambiti territoriali di caccia, da valere fino al 31 maggio 1995.

4. Le province provvedono alla delimitazione definitiva a partire dalla stagione venatoria 1995/96, sentiti la consulta provinciale della caccia e i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia. La delimitazione può essere modificata quando ne sia rilevata l'opportunità tecnica, oppure su richiesta dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, quando sia motivata da esigenze gestionali o da altre valide ragioni.

5. Nella delimitazione degli ambiti territoriali di caccia si tiene conto delle esigenze di conservare l'unità delle zone umide e di altre realtà ambientali, anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia comprendenti territori di più province sono istituiti con provvedimento concordato fra le amministrazioni provinciali competenti.

6. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con tabelle esenti da tasse.

7. Il tabellamento degli ambiti territoriali di caccia, è compiuto a cura dei comitati di gestione interessati sotto il controllo delle province.

Art. 22.

Accesso e partecipazione dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia

1. La giunta regionale, in base ai dati ufficiali, indica alle province l'indice di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia e l'indice massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni autorizzate a norma del successivo comma 8.

2. Le province, a loro volta, effettuate le iscrizioni di cui ai successivi commi 4 e 5, comunicano, annualmente, ai comitati di gestione, l'elenco dei cacciatori iscritti ed il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi, in ogni ambito territoriale di caccia, derivato dall'applicazione dell'indice di densità venatoria indicato dalla giunta regionale ai sensi del comma precedente.

3. I comitati di gestione soddisfano le richieste di ammissione dei cacciatori, fino al limite della disponibilità fissata, con le prescrizioni di cui al successivo comma 6 dandone formale, personale comunicazione ai richiedenti ammessi. Per i cacciatori residenti fuori Regione, detta comunicazione vale come parte integrante del documento di cui al precedente art. 18, 1 comma, lett. *c)*.

4. Il cacciatore ha il diritto di accesso all'ambito territoriale di caccia istituito nel comprensorio dove ha la residenza anagrafica; ha altresì diritto di accesso se è titolare di appostamento fisso, con o senza richiami vivi, compreso nell'ambito territoriale di caccia al quale chiede di iscriversi, e se è stabilmente dimorante per motivi di pubblico servizio. La provincia provvede alla iscrizione all'ambito a domanda dei cacciatori interessati, da presentarsi entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno.

5. I cacciatori che risiedono all'interno dei Parchi nazionali o regionali hanno diritto di chiedere, nei termini di cui al precedente comma, l'iscrizione all'ambito territoriale di caccia della provincia più vicino al luogo di residenza. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, a domanda, viene iscritto nell'ambito di residenza anche in soprannumero.

6. I posti disponibili dopo le iscrizioni compiute dalle province con i criteri di cui ai commi 4 e 5 sono assegnati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:

a) se residenti nella provincia;
b) se nativi della provincia;
c) se residenti nella Regione;
d) se nativi della Regione;
e) se siano proprietari di beni immobili o se abbiano parenti o affini entro il IV grado all'interno dell'ambito di caccia;
f) se residenti in altre regioni secondo l'ordine di presentazioni della domanda.

a) a chi rinuncia all'iscrizione all'ambito territoriale di caccia istituito nel comprensorio dove ha la residenza anagrafica;
b) a chi è già stato ammesso o iscritto in passato, con preferenza per il tempo meno remoto;
c) a chi svolge l'attività lavorativa nell'ambito territoriale.

8. Si considerano iscritti i cacciatori di cui ai precedenti commi 4, 5 e ammessi gli altri.

L'accesso ad un ambito territoriale di caccia attribuisce il diritto di esercitare l'attività venatoria anche nelle aree contigue ai parchi nazionali o regionali ricompresi nell'ambito.

9. In ogni ambito territoriale di caccia il comitato di gestione può ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Regione quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole. Il numero dei cacciatori iscritti e di quelli ammessi deve essere contenuto entro l'indice di densità massima fissato dalla giunta regionale.

10. Il cacciatore che intende essere ammesso in un ambito territoriale di caccia diverso da quello istituito nel comprensorio dove ha la residenza deve presentare domanda di ammissione, entro il termine perentorio del 1° luglio, al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia preferito. L'ammissione è subordinata al versamento della quota di partecipazione, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di accettazione della domanda medesima.

11. Nelle annate successive, il versamento entro la data del 1° luglio della quota di partecipazione all'ambito territoriale di caccia dove il cacciatore è stato ammesso nella stagione precedente, è considerato conferma a tutti gli effetti della domanda.

12. Il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia accoglie le domande secondo le priorità di cui ai commi 6 e 7 e trasmette, entro il 1° agosto, alle rispettive province di residenza, gli elenchi dei cacciatori ammessi.

13. Le province annotano nel tesserino regionale l'iscrizione degli ambiti territoriali di caccia ai quali il cacciatore è autorizzato ad accedere.

14. Il mancato accoglimento dell'istanza deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia e comunicato all'interessato, che può proporre ricorso alla provincia entro 30 giorni. La provincia decide sul ricorso. In caso di accoglimento, il cacciatore è ammesso all'ambito territoriale di caccia preferito. La provincia esercita i controlli ed adotta i provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abuso nel riconoscimento del diritto di accesso.

15. La provincia esercita la funzione ispettiva sulla gestione degli ambiti territoriali di caccia.

Art. 23.

Associazioni venatorie e loro compiti

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Si considerano associazioni venatorie quelle riconosciute a livello nazionale ed indicate all'art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni venatorie gli organi regionali delle associazioni di cui al precedente comma purché abbiano una stabile organizzazione a livello regionale e provinciale con adeguati organi periferici.

4. Le associazioni venatorie, oltre ai compiti loro affidati dalla legge n. 157/92, provvedono a:

a) organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro interessi;
b) promuovere e diffondere, fra i cacciatori, una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e dell'ambiente;
c) collaborare, nel campo tecnico organizzativo della caccia con la Regione, la provincia e gli ambiti territoriali di caccia;
d) divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;
e) curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie e venatorie in collaborazione con le province;
f) promuovere corsi di preparazione agli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio per aspiranti cacciatori.

5. Per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma la giunta regionale, previo parere favorevole della provincia, annualmente ripartisce in favore degli organismi regionali delle associazioni Venatorie di cui al comma 2, un contributo finanziario determinato dall'art. 49.

6. Il contributo annuale in favore delle associazioni venatorie, che ne hanno titolo, viene ripartito come segue:

a) 40% in parti uguali in favore delle associazioni venatorie con un numero di associati non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione nell'ultima stagione venatoria; all'associazione venatoria che non raggiunge il limite del quindicesimo citato, viene garantita una quota fissa pari a L. 2.500.000 da detrarsi all'importo del 40% prima di procedere alla ripartizione;
b) 60% in proporzione al numero degli associati, a ciascuna associazione, certificato dalle province.

7. Per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 5, ciascuna sezione o struttura provinciale delle associazioni venatorie inoltra domanda, entro il 31 marzo, alla provincia competente per territorio con allegata relazione illustrativa dei compiti assolti nell'anno precedente con riferimento 1° gennaio - 31 dicembre, dando comunicazione della compagnia assicuratrice con la quale è convenzionata.

8. La provincia, verificata la regolarità della documentazione presentata dalle associazioni venatorie, trasmette, al competente settore della giunta regionale, il parere di cui al precedente comma 5 e la certificazione del numero degli associati, di ciascuna delle associazioni venatorie, riferita all'ultima stagione venatoria.

9. La erogazione del contributo è subordinata, ove ricorra, alla presentazione della certificazione di regolarità contabile di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22.

Art. 24.

Statuto degli ambiti di caccia
Denominazione

1. La Regione, su proposta delle province, adotta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno statuto tipo degli ambiti territoriale di caccia. L'assemblea dei cacciatori iscritti ed ammessi ai sensi dell'art. 22, su proposta del comitato di gestione e sulla base dello statuto-tipo approvato dal consiglio regionale, adotta lo statuto entro sei mesi dalla costituzione dell'ambito territoriale di caccia.

2. Lo statuto disciplina:

a) l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei cacciatori;
b) le modalità per l'elezione dei rappresentanti dell'assemblea dei cacciatori iscritti tra i soci dell'associazione venatoria nel comitato di gestione;
c) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del comitato di gestione, del presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
d) le modalità di funzionamento degli organi dell'ambito territoriale di caccia, le relative competenze, nonché le procedure per la sostituzione e la revoca dei componenti;
e) i criteri e le modalità della partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ambito territoriale di caccia;
f) gli obblighi dei cacciatori iscritti e/o ammessi;
g) le sanzioni da irrogare a carico dei cacciatori iscritti e/o ammessi per l'inosservanza degli obbligi di partecipazione e di gestione.

3. Lo statuto è inviato, per l'approvazione, dai comitati di gestione alla giunta regionale che può richiedere modificazioni o integrazioni nei 30 giorni successivi. Lo statuto diviene esecutivo dopo l'approvazione della giunta regionale.

4. Lo statuto può essere modificato con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

5. L'ambito territoriale di caccia ha sede presso uno dei comuni ricadenti nell'ambito stesso in grado di ospitarlo. In presenza di disponibilità di più comuni il comitato di gestione delibera la scelta della sede. Nell'eventualità di mancanza di disponibilità da parte dei comuni, il comitato di gestione organizza e determina la sede in forma autonoma.

6. La provincia provvede ad assegnare all'ambito di caccia una denominazione convenzionale per facilitarne la identificazione.

Art. 25.

Funzioni e compiti dei comitati di gestione
degli ambiti territoriali di caccia

1. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di natura privata che perseguono, nell'interesse pubblico, i fini della programmazione delle attività faunistico-venatorie della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come definite dalla presente legge.

2. I comitati di gestione:

a) promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
b) decidono sulla ammissione, sospensione ed espulsione dei cacciatori;
c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti e ammessi, nel rispetto del limite massimo fissato dalla Regione in sede di adozione del piano faunistico regionale;
d) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli «habitat»;
e) svolgono compiti di gestione faunistica;
f) organizzano, nel rispetto del calendario venatorio regionale, l'esercizio venatorio nei propri ambiti territoriali di caccia;
g) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti assegnati dalla provincia.

3. I comitati di gestione devono, provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;
c) il ripristino di zone umide e di fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

4. I comitati di gestione provvedono, altresì, all'erogazione di contributi in favore di proprietari o conduttori dei fondi agricoli per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno.

5. Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il comitato di gestione può anticipare la chiusura dell'esercizio venatorio a specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili; detta modifica deve essere immediatamente comunicata alla provincia. La modifica diviene operante se la provincia nei cinque giorni successivi non ne contesta la opportunità tecnica. La decisione della provincia è definitiva e viene immediatamente comunicata ai comitati di gestione aventi sede nel territorio provinciale.

6. Le attività di gestione faunistica degli ambiti territoriali di caccia vengono programmate per il periodo 1° gennaio-31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla provincia corredato del rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico-venatorio dell'annata precedente.

7. Le province esercitano la vigilanza sull'attività dei comitati di gestione, nonché il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica anche con periodiche riunioni dei presidenti e/ o dei Responsabili tecnici dei programmi faunistici degli ambiti territoriali di caccia.

8. La provincia favorisce l'espletamento dei compiti e funzioni dei comitati di gestione mettendo a loro disposizione le proprie strutture e la consulenza del personale addetto al settore caccia. I comitati di gestione per l'espletamento delle loro funzioni nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono dotarsi di una organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze dell'ambito territoriale di caccia.

9. I cacciatori, iscritti e/o ammessi agli ambiti territoriali di caccia, partecipano alla gestione faunistica e corrispondono, in ugual misura, la quota annuale di partecipazione, a copertura delle spese di gestione. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia può prevedere una adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento. I titolari di appostamenti fissi situati nell'ambito territoriale di caccia corrispondono una quota di partecipazione pari alla metà.

10. Il comitato di gestione di un ambito può concordare con i comitati di gestione di altri ambiti anche di altre province o Regioni, lo scambio di giornate di caccia stabilendone tempi e modi.

11. Gli scambi di cui al comma precedente sono sempre a titolo gratuito e devono essere comunicati alle province interessate.

Composizione e funzionamento dei comitati di gestione
dell'ambito territoriale di caccia

1. Sono organi dell'ambito territoriale di caccia:

a) l'assemblea dei cacciatori iscritti ed ammessi;
b) il comitato di gestione;
c) il presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. L'assemblea è composta da tutti i cacciatori iscritti ed ammessi all'ambito territoriale di caccia ai sensi dell'art. 22, commi 4, 5 e 6. L'assemblea deve essere sentita per:

a) adozione bilancio di previsione annuale;
b) approvazione conto consuntivo;
c) determinazione quote e partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi.

3. Il comitato di gestione è composto da:

a) sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute;
b) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
d) quattro esperti designati rispettivamente dalla provincia e dai comuni territorialmente interessati. I membri di cui alle lett. *a)* devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella provincia in cui ricade l'ambito. Quelli di cui alle lett. *b)* e *c)* devono essere designati in base al principio della rappresentatività a livello provinciale.

4. L'amministrazione provinciale provvede alla richiesta delle designazioni agli enti ed alle associazioni sopracitate per la nomina del comitato di gestione che viene insediato con atto del presidente della provincia entro trenta giorni dalla designazione dei soggetti interessati.

5. Il comitato di gestione così costituito dura in carica cinque anni ed elegge nel proprio seno il presidente fra i rappresentanti di cui alla lett. *a)* e il vice presidente fra i rappresentanti di cui alla lett. *b)*.

6. Il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia al quale sia affidata la gestione di zone di ripopolamento e cattura o di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, adotta i relativi provvedimenti necessari e ne cura l'attuazione. Alle riunioni deve essere invitato un tecnico indicato dalla provincia.

7. Il comitato di gestione può individuare e delimitare, per periodi determinati, aree di rispetto nelle quali l'esercizio della caccia è vietato. Le province possono autorizzare in dette aree, a scopo di ripopolamento degli ambiti territoriali di caccia dove sono comprese, catture di selvaggina stanziale delle specie cacciabili.

8. Il presidente dell'amministrazione provinciale, con proprio atto nomina il Collegio dei revisori dei conti. Esso è composto da tre membri di cui uno designato dalla provincia e due designati dalla giunta regionale tra i dipendenti regionali esperti in materia giuridico-amministrativa e contabile. Il componente designato dalla provincia deve essere iscritto all'Albo ufficiale dei revisori ed assume la funzione di presidente del collegio. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni e continua ad esercitare le funzioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, sino all'insediamento del nuovo collegio.

9. In presenza di gravi irregolarità o inadempienze riscontrate dai revisori dei conti, il presidente della provincia provvede allo scioglimento del comitato di gestione e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi.

Art. 27.

Gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia

1. Il comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dalle entrate delle quote di partecipazione, da quelle rimesse dalla provincia nel quadro del riparto dei contributi regionali e dalle altre entrate previste dalla legge.

2. Le quote di partecipazione vengono introitate dal comitato di gestione.

3. La gestione del bilancio deve perseguire le finalità indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale ed essere improntata alla regola del pareggio economico.

4. La gestione contabile degli ambiti territoriali di caccia è controllata dal Collegio dei revisori dei conti. Compensi e rimborsi spese dovuti ai revisori sono a carico dell'ambito territoriale di caccia.

Art. 28.

Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ambito territoriale caccia

1. Le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ambito territoriale di caccia, al quale sono iscritti e/o ammessi sono fissate con il programma annuale degli interventi approvato dal comitato di gestione.

2. L'addestramento dei cani nel rispetto delle norme relative, è consentito al cacciatore negli ambiti territoriali di caccia cui ha accesso, con le modalità e nei tempi consentiti.

Art. 29.

Doveri del cacciatore

1. Negli ambiti territoriali di caccia il cacciatore ha, tra l'altro, il dovere di:

a) collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate di cui all'art. 25;
b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi stabiliti;
c) rispettare le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel calendario venatorio annuale e le ulteriori limitazioni predisposte dal comitato di gestione;
d) annotare sul tesserino di caccia le giornate di esercizio, la località, le specie ed il numero di capi abbattuti secondo la vigente normativa.

Art. 30.

Divieti negli ambiti territoriali di caccia

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ambiti territoriali di caccia è fatto divieto:

a) di detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia legittimato ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito;
b) di esercitare la caccia in un ambito territoriale di caccia diverso da quello assegnato;
c) di detenere il tesserino regionale di caccia contraffatto o comunque manomesso;
d) di ottenere il titolo di accesso all'ambito territoriale di caccia mediante false dichiarazioni, ovvero tacendo l'esistenza di ragioni ostative;
e) presentare attestati di prestazione non regolari.

2. Restano salve le sanzioni previste dalla legge penale.

Capo II

FORME DI CACCIA

Art. 31.

Esercizio della caccia in forma esclusiva

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;
b) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

2. In deroga a quanto previsto nel comma 2, a richiesta dei cacciatori e sulla base di segnalate esigenze, la provincia può disporre la variazione della forma di caccia anche prima della scadenza.

3. Ogni cacciatore che ne abbia fatto richiesta, nei modi e nei tempi stabiliti, può accedere ad altri ambiti anche in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

Art. 32.

Esercizio venatorio da appostamento fisso

1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia.

2. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito definita.

3. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia ed ha validità di 4 anni.

4. La domanda deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento ed è inoltre subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni di legge.

5. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e colombacci.

6. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento della tassa di concessione regionale.

7. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 500 metri dai confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente.

8. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 31, è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 150 metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto.

9. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 150 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare.

10. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre il titolare, possono accedere all'appostamento fisso soltanto sei persone autorizzate dal titolare medesimo. Il cacciatore accede all'appostamento fisso con il fucile inserito nel fodero.

11. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90:

a) agli ultrasessantenni;
b) al proprietario o al conduttore del fondo su cui si intende costruire l'appostamento fisso di caccia;
c) ai parenti non oltre il secondo grado del titolare della precedente autorizzazione;
d) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;
e) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito per l'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

12. Per motivate ragioni, le province possono consentire al titolare di impiantare l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato.

13. Agli appostamenti fissi costituiti all'entrata in vigore della presente legge non si applica la norma di cui l'art. 9, comma 3, lett. *h)*; mentre per i nuovi appostamenti le stesse zone si intendono identificate con il rilascio dell'autorizzazione.

14. Gli appostamenti costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio, per non più di una giornata di caccia, sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

15. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

16. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

17. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato.

Art. 33.

Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento

1. La Regione, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emana norme regolamentari per disciplinare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

2. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi di cattura è consentita la detenzione e l'uso di un numero massimo complessivo di dieci unità.

3. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento.

4. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla provincia del richiamo morto da sostituire, ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della U.L.S.S. competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi.

5. Alle province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

6. I cacciatori in possesso di specie non più catturabili a fini di richiamo devono darne comunicazione alla provincia di residenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della detenzione e dell'uso. Tali specie non possono essere sostituite.

7. I cacciatori in possesso di un numero di capi superiore a quello massimo ammesso ne danno notizia alla provincia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I capi deceduti o altrimenti perduti non possono essere sostituiti se il numero complessivo superi le quantità massime detenibili.

8. Cessando l'attività, il cacciatore può cedere i richiami vivi ad altro cacciatore, previa comunicazione alla provincia.

Capo III.

STRUTTURE PRIVATE PER LA CACCIA E LA PRODUZIONE DELLA SELVAGGINA

Art. 34.

Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie

1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'Istituto per la fauna selvatica e della consulta provinciale della caccia, entro il limite massimo dell'8% del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica, e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende faunistiche ed agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico e comunque con esclusione delle aree contigue ai Parchi nazionali e regionali e delle zone comunque confinanti con i parchi stessi;

b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE, e successive modificazioni.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali di superficie non inferiore a dieci ettari e utilizzino per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

5. La Regione disciplina con proprio regolamento il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nonché le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L'autorizzazione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie ha la durata di cinque anni. Alla scadenza può essere rinnovata su parere vincolante della consulta provinciale della caccia.

7. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 31, comma 1.

8. Nell'ambito di aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie possono essere istituite, a margine delle stesse, zone di addestramento cani, per una estensione massima di 50 ettari, adeguatamente tabellata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 17.

Art. 35.

Allevamenti-Tassidermia

1. La Regione, con apposito regolamento, disciplina l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione della specie di fauna selvatica allevate.

3. La provincia, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree montane o svantaggiate, può consentire al titolare e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, la cattura di mammiferi e di uccelli in stato di cattività.

4. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere gli allevamenti di cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana.

5. Le province possono assegnare ai titolari di allevamenti di cani da caccia, regolarmente iscritti, zone del territorio provinciale per l'allenamento e l'addestramento dei cani.

6. Oltre quanto disposto dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'attività di tassidermia a favore di privati è riservata alle spoglie di animali appartenenti alle specie di cui all'art. 18 della citata legge n. 157/92.

7. La Regione, sulla base di apposito regolamento disciplina l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni assidermiche e trofei.

TITOLO V

SPECIE CACCIABILI E CALENDARIO VENATORIO

Art. 36.

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria - Calendario venatorio

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per periodi sottoindicati:

a) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

b) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos) tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythyua ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); beccaccia (Scolopax rusticola); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); volpe (Vulpes vulpes); pavoncella (Vanellus vanellus);

c) Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (Alectoris graeca); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).

2. La giunta regionale, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e su richiesta delle province, può includere nell'elenco di cui alla lett. *a)* del precedente comma le seguenti specie cacciabili: passero (Passerr italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); nonché nell'elenco di cui alla lett. *b)* le seguenti specie cacciabili: storno (Sturnus vulgaris); combattente (Philomachui pugnax); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus). La caccia alle specie anzidette è ammessa in quantità limitata e comunque alle seguenti condizioni:

a) qualora si tratti di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e all'acquacoltura;

b) qualora occorra proteggere la flora e la fauna. Le province riferiscono alla giunta regionale sulla applicazione della presente disposizione.

3. La giunta regionale può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, i termini di cui al comma 1 per determinate specie di fauna selvatica migratrice in relazione alle diverse situazioni ambientali provinciali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla giunta regionale.

4. La giunta regionale, sentita la consulta regionale per la caccia e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblica entro e non oltre il 15 giugno, il calendario e le norme regolamentari per l'intera stagione venatoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.

5. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
b) le giornate di caccia;
c) il carniere giornaliero e stagionale;
d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;
e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.

6. Il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso.

7. Le giornate di caccia fruite in altre regioni debbono essere registrate nel tesserino e sono computate come giornate fruite nel territorio dell'Abruzzo.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

9. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, esclusi il martedì e il venerdì, trenta giorni prima dell'apertura della caccia secondo le disposizioni del calendario venatorio, salvo che per le zone diversamente regolamentate dall'art. 17.

10. Le province hanno la facoltà di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove, per ragioni turistiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso, l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità.

11. I divieti di cui al precedente comma sono segnalati con tabelle recanti la scritta: «Divieto di caccia - Zona Turistica - Art. 36 legge regionale n. .....».

12. A partire dalla stagione venatoria 1995/1996 le province rendono noto, nell'atto di recepire il calendario venatorio regionale, le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

Art. 37.

Controllo della fauna selvatica

1. La giunta regionale, anche fuori dal calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'art. 36, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattia o altre calamità.

2. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone di ripopolamento e cattura. Tale controllo esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi incruenti su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio o dei cacciatori degli ambiti di caccia interessati nominativamente designati dai comitati di gestione.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali per ricomporre l'equilibrio ecologico, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei comuni interessati, nominativamente designati dall'ente di gestione, purché munite di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.

4. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani può essere autorizzato dalla provincia su conforme parere della U.L.S.S.

5. La provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, nel rispetto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281, piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatiche di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province e da proprietari o conduttori, dei fondi interessati, purché muniti di licenza di caccia.

Art. 38.

Importazione di fauna selvatica dall'estero

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenenti alle specie autoctone presenti nel territorio regionale, può essere effettuata, in via eccezionale, solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, prima dell'immissione, devono essere sottoposti al controllo sanitario a cura del servizio Veterinario della U.L.S.S. competente.

3. I permessi di importazione sono rilasciati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali, a norma dell'art. 20, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

TITOLO VI

REVOCA ISTITUTI FAUNISTICI PRIVATI
TASSA REGIONALE - PROMOZIONE
RISARCIMENTO DANNI

Art. 39.

Revoca Istituti faunistici privati

1. Le autorizzazioni dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a revoca.

2. L'autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata qualora il titolare contravvenga alle norme di cui all'art. 16 della presente legge, nonché alle disposizioni impartite dalle province con proprio disciplinare.

3. La provincia, prima di procedere alla revoca della autorizzazione, può assegnare all'interessato un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

4. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria è revocata dalla provincia quando non siano state rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la provincia, avuto riguardo delle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l'attività venatoria.

5. Trascorsi 30 giorni dal provvedimento di revoca, la provincia può, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall'azienda faunistico-venatoria o dall'azienda agrituristico-venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

6. Il prelievo di fauna selvatica può essere effettuato anche in caso di rinuncia alla autorizzazione.

Art. 40.

Tassa di concessione regionale

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle legge 11 febbraio 1992, n. 157, istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio o rinnovo annuale dell'abilitazione venatoria.

2. La Regione, inoltre, indica le tariffe della tassa annuale di concessione regionale relative a:

a) appostamenti fissi;
b) centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale;
c) aziende faunistico-venatorie;
d) aziende agri-turistico-venatorie.

Le misure e le modalità delle tasse sopracitate sono determinate dall'apposita legge finanziaria regionale in materia di tasse e concessioni, salvo che per gli appostamenti fissi di caccia, la cui imposizione non può essere superiore all'80% della tassa di concessione regionale.

3. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

4. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

5. La tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è considerata documento unico a se stante; ha una durata di un anno e conserva efficacia anche alla scadenza sessennale della licenza.

6. Le tasse di concessione regionale vanno corrisposte a mezzo conto corrente postale n. 10461671 intestato a regione Abruzzo - Tassa per l'esercizio della caccia - 67100 L'Aquila.

Art. 41.

Attività promozionale regionale

1. La giunta regionale provvede periodicamente alla pubblicazione o all'acquisto di un opuscolo a stampa per consentire, agli aspiranti cacciatori, una adeguata e specifica preparazione venatoria.

2. La giunta regionale provvede, altresì, alla pubblicazione o all'acquisto di opuscoli tecnico-venatori per il miglioramento delle tecniche di ambientamento della fauna autoctona, l'approfondimento delle conoscenze della fauna selvatica nonché per l'omogeneizzazione dell'attività di vigilanza in collaborazione con gli organismi delle Forze dell'ordine, degli enti locali e degli altri organismi del settore.

3. La giunta regionale promuove inoltre la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali, naturalistiche e di quelle venatorie, per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e i modi della sua tutela anche mediante acquisto di pubblicazioni, di materiale audiovisivo e didattico, in materia faunistica, cinofila ed ambientale.

4. La giunta regionale provvede sulla base di un piano annuale di promozione all'assegnazione in favore delle province del materiale promozionale e didattico di cui al presente articolo.

5. Gli opuscoli di cui al comma 1 sono rilasciati dalle province gratuitamente ai candidati, al momento della presentazione della domanda di esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria; il rimanente materiale viene distribuito gratuitamente dalle province ai soggetti ed altri organismi interessati.

6. Per le attività previste nel presente articolo è destinato un finanziamento regionale nella percentuale determinata dall'art. 49.

Art. 42.

Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi - Risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica

1. Una quota del fondo regionale annuale di cui all'art. 50, per una percentuale così come determinata dall'art. 49, è destinata per le liquidazioni dei contributi ai sensi dell'art. 15, comma 1, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e segnatamente per il finanziamento o il concorso nel finanziamenti di progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, che contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché di riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta biologica e lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agrituristica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

2. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria è destinata una quota del fondo di cui all'art. 50 per una percentuale così come determinata dall'art. 49.

3. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni di cui al precedente comma al comitato di gestione dell'ambito competente per territorio, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi e ispezioni. In caso di morte di animali domestici, è obbligatoria la certificazione di un veterinario sulle cause di morte, secondo un protocollo predisposto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise. Nei centottanta giorni successivi provvede alla liquidazione.

4. I fondi assegnati alle province con l'art. 49 per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ripartiti dalle province in favore degli ambiti territoriali di caccia sulla base di programmi e progetti presentati dai relativi comitati di gestione ed in proporzione alla estensione territoriale.

5. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle province o dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

6. Una quota del fondo annuale regionale di cui all'art. 50 per una percentuale così come determinata dall'art. 49, è destinata alle province, per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina.

7. La provincia provvede a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento del fondo di cui al comma 6, alla cui gestione è preposta una commissione costituita in ciascuna provincia e composta dall'assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella provincia.

8. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per le gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari.

9. L'erogazione dei risarcimenti dei danni determinati dalla commissione di cui al precedente comma 7, viene effettuata dalla provincia.

10. Il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia può provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla liquidazione ed alla erogazione di contributi previamente concordati con i proprietari o conduttori di fondi ai fini della prevenzione dei danni relativi alle produzioni agricole nei fondi diversi da quelli di cui al precedente comma 6.

11. Il comitato di gestione provvede all'integrazione, con proprie risorse finanziarie, dei fondi di cui ai commi 1 e 2 qualora dovessero risultare insufficienti in relazione alle effettive esigenze.

TITOLO VII

DIVIETI, TRASGRESSIONI, VIGILANZA, SANZIONI

Art. 43.

Altri divieti

1. Oltre quanto previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato:

a) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di 1.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione su indicazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

b) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione;

c) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende faunistico-venatorie con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o impedirne la sosta o la riproduzione;

d) cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua, laghi, stagni, marcite e acquitrini, purché non ghiacciati entro un massimo di mt. 50 dalle rive dei laghi, dagli argini o, in assenza di questi, dalla linea dell'alveo invaso dalle piene annuali;

e) effettuare immissioni di selvaggina senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale di cui al precedente art. 10, comma 5;

f) usare armi da sparo munite di silenziatore.

Art. 44.

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle province. Gli agenti dipendenti della provincia rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in conformità a quanto disposto dall'art. 27, comma 1, lett. *a)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi di caccia di cui all'art. 19, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti dalle province ai quali sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per lo svolgimento di attività di vigilanza venatoria, esercitano tale attribuzione nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, portando senza licenza le armi di cui sono dotati.

3. Gli agenti dipendenti della provincia redigono i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e gli altri atti indicati dall'art. 45 anche fuori dall'orario di servizio.

4. Concorrono alla vigilanza le guardie volontarie delle associazioni venatorie nazionali, agricole e di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. La vigilanza di cui al comma 1, è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi naturali nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute.

6. Con l'entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, concessa a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province e dalle associazioni venatorie ed al superamento del relativo esame dinanzi alla commissione di cui al successivo comma 13 e seguenti.

7. Gli agenti dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

8. A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

9. Agli agenti di vigilanza di cui ai commi 1 e 5, con compiti di vigilanza, è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui prestano effettivo servizio, salvo deroghe concesse dalla giunta provinciale.

10. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati annualmente dalle province e dalle associazioni venatorie, nel rispetto delle norme contenute nella legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Le province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

12. Una quota del fondo regionale annuale di cui all'art. 50, per una percentuale così come determinata dall'art. 49, è destinata alle province per fronteggiare le spese della vigilanza venatoria.

13. È istituita presso ciascuna provincia, con decreto del presidente della giunta provinciale, una commissione di esame per il rilascio dell'attestato di idoneità necessario per il conseguimento della qualifica di Guardia venatoria volontaria.

14. La commissione d'esame è composta da:

il presidente designato dal presidente della giunta provinciale;

due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ed operanti in provincia maggiormente rappresentative;

due rappresentanti delle associazioni naturalistiche ed ambientalistiche, riconosciute ed operanti in provincia, maggiormente rappresentative;

due rappresentanti delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative della provincia.

15. L'attività di segretario è svolta da un dipendente della provincia.

16. Per le attività di funzionamento e designazioni nonché per le materie di esami, in quanto compatibili, valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 22.

Art. 45.

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 18, comma 2, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata e possono inoltre segnalare alle competenti autorità la violazione delle norme in materia ambientale.

2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lett. *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

Le armi sequestrate ed i mezzi di caccia vanno consegnati al comando o all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro e negli uffici stessi custoditi.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile a consegnarla al Centro recupero rapaci e selvatici per la sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussista; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla provincia.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nei casi previsti dall'art. 31 della stessa legge alla provincia.

Sanzioni amministrative

1. La violazione di norme che prevedono la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2. Il contenzioso venatorio è affidato alla provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i procedimenti verbali di contestazione elevati dagli Agenti addetti alla vigilanza.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'ente cui è affidato il contenzioso venatorio a parziale recupero delle spese sostenute per il predetto servizio.

4. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 o non sia altrimenti sanzionato dall'art. 31, comma 1, della stessa legge, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente sanzionata dalle predette norme. La stessa sanzione si applica a chi abusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni. Per lo stesso fatto si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dall'art. 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 47.

Rapporti sull'attività di vigilanza

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, la giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite entro il mese di marzo di ciascun anno dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia ai sensi dell'art. 33 della legge n. 157/92 comunica alla giunta regionale - Servizio caccia - entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

Art. 48.

Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. Al termine dell'annata venatoria 1994/1995 la giunta regionale trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE - FINALI

Art. 49.

Finanziamenti regionali

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale sono previsti i seguenti finanziamenti:

a) un finanziamento in favore della giunta regionale per le iniziative promozionali di cui all'art. 41 nonché per le spese dovute alla stampa del calendario venatorio annuale e dei tesserini regionali di caccia;

b) un finanziamento in favore delle associazioni venatorie di cui all'art. 23;

c) un finanziamento in favore delle province per l'espletamento delle funzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma precedente in misura:

a) importo non inferiore al totale dei proventi delle tasse di concessione regionale;

b) una quota pari al 50% dell'importo di cui al precedente punto *a)* di finanziamento proprio a titolo di miglioramento faunistico-ambientale.

3. La giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo iscritto in bilancio con le seguenti modalità e misure:

6% per il finanziamento di cui alla lett. *a)*, comma 1;

6% per il finanziamento di cui alla lett. *b)*, comma 1;

il rimanente 88% del fondo iscritto in bilancio viene ripartito in parti uguali alle province della Regione.

4. La provincia utilizza lo stanziamento annuale nella seguente misura:

a) 55% per la realizzzione dei piani faunistici provinciali e di miglioramento ambientale e faunistico di cui agli artt. 9 e 10;

b) 6% per i contributi di cui all'art. 42, comma 1;

c) 3% per il risarcimento danni di cui all'art. 42, comma 2;

d) 3% per il risarcimento danni di cui all'art. 42, comma 6;

e) 30% agli ambiti territoriali di caccia di cui agli articoli 20 e seguenti;

f) 3% per la vigilanza venatoria di cui all'art. 44, comma 15.

5. Le amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla giunta regionale, con l'osservanza delle destinazioni programmate. Eventuali economie di bilancio possono essere destinate alla immissione di selvaggina o alla integrazione dei finanziamenti carenti di cui al precedente comma.

6. Le amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio.

Art. 50.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata lo stanziamento del cap. 11620 concernente «Tasse di concessioni regionali» è incrementato per un importo pari all'introito determinato dalla tassa prevista dal precedente art. 40 e prevista dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, relativa al rilascio e rinnovo annuale dell'abilitazione venatoria.

2. Nello stato di previsione della spesa lo stanziamento del cap. 142332 denominato «Fondo per la tutela e l'incremento della fauna e la disciplina della caccia» è determinato dalle annuali leggi di bilancio.

3. Alle spese di funzionamento della consulta regionale della caccia, si provvede, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15 con lo stanziamento annuale iscritto al cap. 11425 dello stato di previsione della spesa.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogate le norme regionali ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Le concessioni relative alle aziende faunistico-venatorie di cui alla legge 5 dicembre 1979, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni sono confermate fino alla loro scadenza, previo adeguamento alla normativa regionale vigente in materia, salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 6, della presente legge.

3. Per ogni attività venatoria che verrà disciplinata da appositi regolamenti richiamati nella presente legge, fino alla loro emanazione, continuano ad applicarsi, purché non siano in contrasto con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, le disposizioni vigenti.

Art. 52.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 31 maggio 1994

DEL COLLE

94R0584

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1994, n. 16.

Costituzione della Fondazione Umbria per la ricerca transculturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Umbria n. 27 del 22 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 11 e 14 del proprio Statuto, promuove la «Fondazione Umbria per la ricerca transculturale», persona giuridica di diritto privato, e partecipa con altri enti locali territoriali e con eventuali altri soggetti pubblici e privati alla sua costituzione e gestione.

2. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione, purché le finalità, sancite dallo statuto, siano la promozione della cultura, della ricerca, dell'informazione e della formazione, nonché dell'interscambio e del confronto scientifico interdisciplinare allo scopo di perseguire l'obiettivo della crescita delle conoscenze culturali e scientifiche della comunità regionale.

Art. 2.

Costituzione della Fondazione

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato previa deliberazione della Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della fondazione e per l'adesione ad essa della regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 accerta che lo statuto, in particolare, disponga che:

a) tra i soggetti fondatori figuri, oltre alla Regione Umbria, la Provincia di Perugia;

b) gli organi della Fondazione siano: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Comitato scientifico, il Comitato scientifico internazionale e il Collegio dei revisori dei conti;

c) il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di rappresentanti dei soci fondatori da 5 a 10 con un minimo di 3 designati dalla Regione;

d) il Presidente e il Vicepresidente della fondazione siano eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno;

e) un sindaco revisore effettivo, con funzioni di presidente del collegio dei sindaci revisori, e uno supplente siano nominati dalla regione dell'Umbria.

Art. 3.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

a) dai conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dai soci fondatori;

b) dalle dotazioni patrimoniali apportate dai successivi soggetti sostenitori;

c) dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano alla Fondazione, con specifica destinazione a patrimonio.

2. La Fondazione provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:

a) contributi degli enti fondatori e soggetti sostenitori;

b) proventi derivanti dalla propria attività e da contratti di sponsorizzazione;

c) interventi finanziari pubblici o privati;

d) qualsiasi altra erogazione o provento.

Art. 4.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio preventivo della Fondazione unitamente alla relazione programmatica sull'attività da svolgere è predisposto dal presidente ed è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Il conto consuntivo, sempre predisposto dal presidente, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

4. Le relazioni dei revisori dei conti saranno trasmesse al Consiglio di amministrazione unitamente ai bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di L. 250.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa al cap. 2242 di nuova istituzione denominato «Contributo annuale ordinario della Regione alla Fondazione umbria per la ricerca transculturale. Finanziamento con fondi propri».

2. Per le finalità, altresì, di cui al comma 1, lettera *a)* dell'art. 3 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1994, la spesa di L. 50.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 2243 di nuova istituzione denominato: «Concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale della fondazione Umbria per la ricerca transculturale».

3. All'onere complessivo di L. 300.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà prevista sul Fondo Globale del cap. 6120 del bilancio di previsione 1994.

4. La Giunta regionale, a norma dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 14 giugno 1994

94R0569

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1994, n. 17.

Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Umbria n. 27 del 22 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regolamenti comunali

1. I Comuni predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti comunali per il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale e per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto conto:

a) dell'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;

b) della distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché della distanza delle frazioni tra di loro e dal comune centro;

c) della frequenza, della destinazione, nonché della capienza dei mezzi di trasporto pubblico;

d) dei servizi effettuati dalle ferrovie dello Stato e dalle ferrovie commissariali governative e dagli autoservizi di linea nel territorio comunale;

e) delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali, che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe.

2. I Comuni predispongono i regolamenti comunali per il servizio di taxi con natanti e per il servizio di noleggio di natanti con conducenti in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto conto:

a) della frequenza dei servizi pubblici di linea effettuati nei territori comunali;

b) della domanda dell'utenza e della capienza dei mezzi di trasporto pubblico;

c) della disponibilità di strutture di attracco;

d) della competenza dell'Amministrazione della navigazione interna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

3. Le Province competenti per territorio approvano entro novanta giorni dal ricevimento i regolamenti comunali. Trascorso tale termine i regolamenti si intendono approvati.

Art. 2.

Commissione consultiva regionale

1. La Regione istituisce la commissione consultiva regionale, di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. La commissione consultiva regionale è composta da:

a) l'assessore regionale ai trasporti o suo delegato che la presiede;

b) un esperto di discipline giuridiche ed amministrative designato dalla Giunta regionale;

c) un rappresentante degli uffici provinciali della motorizzazione civile;

d) un rappresentante dell'Unione Province italiane;

e) un rappresentante dell'Unione regionale Camere di commercio dell'Umbria;

f) un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni: FITA-CNA, Confartigianato-Trasporti e Lega cooperative;

g) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei trasporti;

h) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

i) due rappresentanti delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, accertata la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione dei componenti. La commissione si intende validamente costituita con la designazione di almeno metà dei componenti. La commissione dura in carica il periodo della legislatura regionale.

4. In sede di prima applicazione la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via ordinaria la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'avvio di ciascuna legislatura.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale dell'Ufficio viabilità e trasporti.

Art. 3.

Commissione consultiva comunale

1. La commissione consultiva comunale, di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è istituita entro i termini di cui al comma 4 del precedente articolo.

Art. 4.

Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli

1. È costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all'art. 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la quale:

a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti indicati all'art. 6;

b) verifica, alla scadenza di ogni quinquennio, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 nei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 5;

c) accerta mediante apposito esame l'idoneità professionale dei candidati;

d) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione nel ruolo e lo trasmette alle Camere di commercio competenti per territorio.

2. La commissione regionale è composta da:

a) un dirigente dell'Ufficio viabilità e trasporti, che la presiede, nominato dalla Giunta regionale;

b) un esperto nel settore nautico designato dalla Giunta regionale;

c) un rappresentante delle Camere di commercio dell'Umbria;

d) un rappresentante degli uffici provinciali della Motorizzazione civile;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

f) un rappresentante dell'Unione Province italiane;

g) tre esperti in discipline giuridiche ed amministrative designati dalle Associazioni: FITA-CNA; Confartigianato-Trasporti e Lega cooperative.

3. I componenti della commissione durano in carica per il periodo della legislatura regionale e possono essere sostituiti in ogni momento per iniziativa dell'ente e dell'associazione che li ha designati.

4. In sede di prima applicazione la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via ordinaria la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'avvio di ciascuna legislatura.

5. Fino alla costituzione della predetta commissione nei termini di cui al precedente comma, rimane in funzione la commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 maggio 1993, n. 396.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale dell'Ufficio viabilità e trasporti.

Art. 5.

Istituzione del ruolo regionale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

1. È istituito presso ogni Camera di commercio ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni:

a) conducenti di autovetture;

b) conducenti di motocarrozzette;

c) conducenti di natanti;

d) conducenti di veicoli a trazione animale.

3. È ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

4. L'iscrizione a ruolo è subordinata al pagamento a favore della Camera di commercio, competente per territorio, dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49.

Art. 6.

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

1. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 5 l'aspirante deve dimostrare:

a) assenza di carichi pendenti;

b) assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

c) assenza di provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze, di cui alla presente legge;

d) non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) assolvimento dell'obbligo scolastico;

f) possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;

g) possesso del titolo professionale, di cui al decreto del Ministero dei trasporti 5 febbraio 1986, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;

h) di non aver superato i 65 anni per le sezioni riservate ai conducenti di autovetture, motocarrozzette e natanti, ovvero gli anni 70 per la sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale.

Art. 7.

Modalità per l'iscrizione nel ruolo

1. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame di idoneità da parte della commissione regionale di cui all'art. 4. L'aspirante deve presentare alla commissione regionale di cui all'art. 4, con sede presso l'Ufficio viabilità e trasporti della Giunta regionale, domanda su carta legale con firma autenticata nella quale sono indicate le generalità, la residenza, la cittadinanza, il codice fiscale, nonché il titolo di studio posseduto. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo è rilasciato dalla Camera di commercio competente territorialmente.

Art. 8.

Materie d'esame

1. L'esame di idoneità di cui all'art. 7 consiste in un colloquio basato su domande concernenti le seguenti materie:

a) nozioni di geografia fisica e stradale dell'Umbria e delle regioni limitrofe, nonché toponomastica della regione Umbria;

b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;

c) regole per l'accesso alla professione e suo esercizio;

d) norme per il collaudo, l'immatricolazione, nonché la manutenzione dei veicoli, anche ai fini della tutela dell'ambiente;

e) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di circolazione, sicurezza della circolazione, prevenzione degli incidenti;

f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti;

g) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.

Art. 9.

Sospensioni, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza

1. I Comuni procedono alla sospensione, alla revoca e alla decadenza delle licenze o autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono sospese per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare:

a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza;

b) sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dai casi previsti all'art. 10, commi 1 e 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

c) interrompa il servizio senza giustificato motivo;

d) non applichi le tariffe in vigore.

3. La licenza e l'autorizzazione sono revocate qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati al comma 2.

4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro sessanta giorni dall'accertamento del comportamento inadempitivo, con termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni. L'Amministrazione si pronuncia in via definitiva entro i successivi trenta giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

5. la perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma 4.

Art. 10.

Sanzioni amministrative per il servizio di taxi

1. L'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi o del suo sostituto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è punita con la sospensione dal servizio di giorni trenta.

2. Per la sospensione di cui al comma 1 provvedono i Comuni con il procedimento di cui al comma 5 dell'art. 9 della presente legge.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo dei soggetti di cui all'art. 6, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, si fa riferimento alla deliberazione regionale 3 marzo 1993, n. 884, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, n. 15 del 31 marzo 1993.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 14 giugno 1994

94R0570

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1994, n. 18.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e annesso bilancio pluriennale 1994/96.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale *della regione Umbria n. 27 del 22 giugno 1994)*

(Omissis).

94R0571

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1994, n. 39.

Disposizioni regionali per l'attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 37 del 1° giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge definisce quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché i criteri e le modalità cui devono attenersi i comuni per la regolamentazione in ambiti determinati del proprio territorio delle destinazioni d'uso degli immobili, nonché dei casi in cui per la variazione di essa anche in assenza di opere edilizie sia richiesta la preventiva autorizzazione del Sindaco, e disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 47/85.

2. Con la presente legge la Regione persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative e dei relativi tessuti residenziali, direzionali, misti e produttivi, nonché la riduzione della congestione, dei fenomeni di pendolarismo e del degrado funzionale nelle aree urbane ed in particolare dei centri storici dei comuni maggiori. Tale azione si esplica attraverso il controllo esercitato con la pianificazione urbanistica comunale, basata sulla conoscenza storica e statistica del territorio, nonché sulla valutazione delle compatibilità ambientali e funzionali e collegata con il reperimento delle risorse occorrenti per realizzare gli interventi necessari alla riqualificazione insediativa.

Art. 2.

Determinazione delle variazioni essenziali

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al successivo art. 5;

b) un aumento del volume con destinazione residenziale in misura superiore:

al 10% da 0 a 1000 mc;
al 2% dai successivi 1001 mc;

c) un aumento della superficie utile calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:

al 10% da 0 a 400 mq;
al 2% dai successivi 401 mq;

d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a cm 60;

e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nella concessione dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10%, ovvero in misura superiore a cm. 20 dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in allineamento con gli altri edifici;

f) mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempreché le opere eseguite abusivamente siano soggette a concessione edilizia;

g) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del primo comma ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.

3. Resta fermo quanto stabilito al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili

1. I comuni possono disciplinare le modificazioni, i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati, mediante il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 5.

2. Con tale disciplina i comuni individuano aree determinate e specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda mutare le destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Sindaco in base a quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 4.

Mutamenti di destinazioni d'uso

1. Ai fini della presente legge sono comunque considerati mutamenti delle destinazioni d'uso, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:

a) residenziale;

b) industriale e artigianale;

c) commerciale;

d) turistico-ricettive;

e) direzionali;

f) pubbliche o di interesse pubblico;

g) agricola e attività ad essa connesse;

h) a parcheggio;

i) verde privato.

2. Il Comune potrà altresì definire, nell'ambito delle categorie sopra indicate, ulteriori articolazioni, il passaggio dall'una all'altra delle quali viene considerato mutamento della destinazione d'uso.

3. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della superficie utile dell'unità stessa o comunque per più di 30 mq, anche con più interventi successivi.

4. La destinazione d'uso in atto ai fini della presente legge si presume quella risultante da atti pubblici o da atti comunque in possesso della pubblica amministrazione aventi data non successiva all'entrata in vigore della disciplina comunale di cui all'art. 3, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale alla data di entrata in vigore della disciplina stessa, risultante anche dalle istanze presentate dai proprietari.

5. Nei comuni obbligati alla formazione del Piano urbano del Traffico in base all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree, destinati a parcheggio, non è consentito a meno che il programma urbano del traffico stesso non ne dimostri l'ammissibilità, fermo restando quanto stabilito dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122.

Art. 5.

Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Per definire la disciplina di cui all'art. 3 i comuni approvano quale piano attuativo dello strumento urbanistico generale il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni con riferimento alle aree ed alle fattispecie per le quali è necessario provvedere al riequilibrio, al riordino ed alla riqualificazione funzionale del territorio.

2. Il piano di cui al 1° comma è costituito dai seguenti elaborati:

a) cartografia contenente l'individuazione delle aree soggette alla disciplina del piano, nonché la suddivisione del territorio considerato in ambiti organici, indipendenti dalla suddivisione in zone omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, costituenti unità minime di intervento per riqualificare gli insediamenti esistenti; tali unità minime di intervento nelle aree urbane non devono essere superiori ai 50 ettari di superficie per consentire un controllo della distribuzione delle funzioni di interesse collettivo e di servizio ai residenti;

b) tabelle riferite a ciascun ambito perimetrato nella cartografia di cui alla precedente lettera *a)* che definiscano, in relazione alla collocazione territoriale ed all'accessibilità dell'area, alle dotazioni infrastrutturali e di servizi in atto e previste dagli strumenti urbanistici e dai Programmi Pluriennali di Attuazione, nonché ai caratteri morfologici ed ambientali degli stessi;

b.a) l'individuazione delle funzioni ammissibili e delle funzioni non ammesse;

b.b) l'individuazione delle quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità;

c) eventuale tabella contenente l'indicazione dei mutamenti di destinazione comunque soggetti ad autorizzazione su tutto il territorio comunale;

d) eventuale cartografia, in scala non inferiore a 1:2000 per le aree urbanizzate, contenente l'individuazione all'interno delle zone omogenee di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, delle funzioni ammissibili e delle funzioni non ammesse in riferimento a complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;

e) normativa tecnica di attuazione che definisca le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti considerati;

f) relazione storico-illustrativa contenente il censimento delle funzioni in atto;

g) tabelle per la determinazione del contributo di cui all'art. 8.

3. Il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha validità da tre a cinque anni, secondo quanto stabilito dal comune stesso, e può essere soggetto ad eventuale verifica annuale in caso di aggiornamento dei dati conoscitivi. Il piano e le relative verifiche sono approvati con le procedure previste dall'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni purché siano conformi allo strumento urbanistico generale vigente; il piano e le relative verifiche che costituiscano varianti allo strumento urbanistico generale sono approvati con le procedure di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.

Art. 6.

Adempimenti particolari

1. Tutti i comuni hanno facoltà di adottare il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

2. In mancanza della adozione del piano, nei comuni interessati dalla fascia costiera di cui all'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1986, convertito con modificazione dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, nei comuni interessati dallo schema strutturale dell'Area Metropolitana Firenze-Prato-Pistoia di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 212 del 21 marzo 1990, nonché in tutti gli altri comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento nazionale della popolazione, il sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, può disciplinare i mutamenti di destinazione d'uso nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché, eventualmente ed in base a puntuali motivazioni circa il perseguimento delle finalità della presente legge, per gli immobili specificamente individuati al di fuori di dette zone. Alla ordinanza sono allegati gli elaborati di cui alle lettere *a)*, *b)* e *g)* dell'art. 5 secondo comma. L'ordinanza ha efficacia fino all'approvazione del piano.

3. In mancanza degli atti di cui ai comma 1 e 2, i comuni di cui al secondo comma sono tenuti a corredare gli strumenti urbanistici generali o le loro varianti che prevedano la localizzazione di zone di espansione o di nuovi insediamenti anche all'interno di interventi di riorganizzazione urbana, con il quadro conoscitivo della distribuzione delle funzioni in atto nelle zone omogenee A, B, C, D, F ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, secondo i criteri indicati alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 5; le scelte di espansione o comunque di nuovo insediamento devono risultare esplicitamente giustificate in base al quadro conoscitivo della distribuzione delle funzioni.

Art. 7.

Integrazione dei regolamenti edilizi

1. Contestualmente all'adozione dei piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, i comuni integrano i vigenti regolamenti edilizi con disposizioni che fissano i requisiti degli immobili in relazione alle diverse destinazioni d'uso.

Art. 8.

Disciplina delle autorizzazioni per il mutamento di destinazione d'uso

1. Le autorizzazioni per il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni ai sensi dell'art. 3, sono onerose.

2. Gli oneri non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I comuni possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attività di interesse sociale o culturale, l'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito.

3. L'autorizzazione comporta la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione. A tal fine i comuni definiscono mediante apposite tabelle, contestualmente al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui all'art. 6, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:

a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici;

b) alle destinazioni d'uso regolamentate;

c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute nei programmi di attuazione degli strumenti urbanistici.

4. La domanda di autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 5, s'intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la domanda s'intende accolta qualora il Sindaco, entro e non oltre centoventi giorni dal ricevimento, non disponga il divieto di mutamento per verificata non conformità della destinazione d'uso al Piano di cui all'art. 5 ed al Regolamento edilizio.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il richiedente, previo pagamento del contributo previsto ai sensi del comma 3 determinato in via provvisoria dallo stesso, può dar corso al mutamento della destinazione d'uso dandone contestuale comunicazione al Sindaco.

7. L'autorizzazione del Sindaco può essere sostituita dalla denuncia di mutamento della destinazione d'uso da parte dell'interessato. In tal caso la denuncia è corredata da una dichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità, da un professionista abilitato, attestante la conformità del mutamento di destinazione d'uso al piano di cui all'art. 5 ed al Regolamento edilizio. Nella denuncia è documentato inoltre il pagamento del contributo previsto ai sensi del comma 3, determinato in via provvisoria.

8. Spetta al comune, nel caso di cui al comma 7, verificare d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, la conformità al piano ed al Regolamento edilizio e disporre, se del caso, con provvedimento motivato in relazione ai presupposti ed ai requisiti richiesti e da notificarsi all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di mutamento della destinazione d'uso.

9. Il Sindaco, entro un anno dalla data dell'avvenuto mutamento della destinazione d'uso ai sensi dei commi 4, 5 e 7, determina il contributo in via definitiva, applicando sulle eventuali somme dovute a conguaglio l'interesse legale. Decorso tale termine la determinazione del contributo effettuata dal richiedente diviene definitiva.

10. Ai proventi delle autorizzazioni di cui al presente articolo ed a quelli di cui all'art. 9 si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

11. A scomputo totale o parziale del contributo, il titolare dell'autorizzazione può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. I proprietari degli immobili che provvedano, anche senza opere edilizie, al mutamento di destinazione d'uso senza autorizzazione nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell'art. 3, sono puniti con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d'uso risulti compatibile con il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, da L. 500.000 a L. 2.000.000 oltre al doppio del contributo dovuto ex art. 8;

b) nel caso che il mutamento di destinazione d'uso non sia compatibile con il piano della localizzazione delle funzioni;

b.a) L. 200.000 per ogni mq di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale residenziale, e L. 20.000 a mq per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario; oltre, in entrambi i casi, il pagamento del doppio del contributo massimo previsto dalle tabelle di cui all'art. 8 per i mutamenti di destinazione d'uso a finalità residenziale;

b.b) L. 200.000 per ogni mq di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale o turistico-ricettiva;

b.c) L. 50.000 per ogni mq di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale o artigianale;

b.d) L. 10.000 per ogni mq di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale agricola;

c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati difforme dalle disposizioni contenute nel piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

2. Contestualmente all'applicazione della sanzione, il Sindaco, nei casi di cui alle lettere *b.b)*, *b.c)* e *b.d)*, del primo comma, ordina sempre la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno. Il Sindaco ordina la cessazione dell'utilizzazione abusiva anche quando sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.

3. L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è disciplinato dalla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85. È sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 7 della citata legge anche per le sanzioni proporzionali in misura pari ad un terzo della sanzione proporzionale applicabile, fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma.

Art. 10.

Certificazione di abitabilità o di agibilità

1. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:

a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro, di ristrutturazione edilizia o di ampliamento che comportino il rilascio anche temporaneo dell'immobile da parte dei conduttori;

b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 23 maggio 1994

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 12 aprile 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 16 maggio 1994.

94R0537

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1994, n. 40.

Modalità di convenzionamento per l'elaborazione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche ai fini del controllo della relativa spesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 37 del 1° giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la fornitura di sistemi permanenti di controllo, elaborazione, analisi e valutazione delle prescrizioni farmaceutiche che utilizzino i dati delle rilevazioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 37 e successive integrazioni, e di cui ai punti dal 7 al 13 dell'allegato *A)* della legge regionale 21 dicembre 1989, n. 86, o dati acquisiti con sistemi alternativi, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare i relativi contratti comportanti obbligazioni la cui durata si protragga per più esercizi.

Art. 2.

1. I contratti di cui all'art. 1 sono stipulati a seguito della effettuazione di gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi da effettuarsi in applicazione delle norme adottate in materia dalla CEE, dallo Stato e dalla Regione.

Art. 3.

1. In considerazione della indilazionabile necessità di procedere all'elaborazione dei dati delle ricette di cui all'art. 1 ed in attesa dell'espletamento della gara per l'affidamento del relativo servizio indetta ai sensi dell'art. 2, è dato incarico al «Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico per l'Italia Nord-Orientale», riconosciuto come persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, n. 1106, di svolgere gli anzidetti servizi fino alla stipula del contratto di cui all'art. 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, per un onere di spesa pari a L. 50.775.000 mensili.

Art. 4.

1. Alla spesa di cui all'art. 1 stimata per il triennio 1994-1996 in L. 2.300.000.000 si fa fronte nel modo seguente:

a) quanto all'onere per l'anno 1994 di L. 300.000.000 mediante imputazione al cap. 17270;

b) quanto agli oneri di L. 2.000.000.000 per il biennio 1995-1996, riferiti in misura di L. 1.000.000.000 in ciascun anno, mediante imputazione al bilancio pluriennale 1994/1996, rispettivamente alle quote per gli anni 1995 e 1996 del programma obiettivo 7: Emergenze Sociali - Difesa della salute e relative strutture cod. 1.1.A.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede a decorrere dall'anno 1995 con legge di bilancio.

3. Alla spesa di cui all'art. 3 stimata in L. 450.000.000 si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 17270 del bilancio 1994.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 23 maggio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 12 aprile 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 16 maggio 1994.

94R0538

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1994, n. 41.

Costituzione della Fidi Agricola S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 39 dell'8 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA FIDI AGRICOLA S.P.A.

Art. 1.

Costituzione denominazione sede

1. La Regione Toscana promuove, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto regionale, la costituzione di una società a prevalente partecipazione regionale, avente la denominazione di «Fidi Agricola S.p.a.» e con capitale sociale iniziale di L. 7.000.000.000.

2. La Società è costituita, secondo le norme dell'art. 2325 e seguenti del Codice civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ha sede in Firenze.

3. Lo statuto della Società, che deve conformarsi alle disposizioni della presente legge, è approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni per assicurare la costituzione della Società, nonché tutte le modifiche statutarie che si rendano necessarie per la gestione della Società.

Art. 2.

Partecipazione alla Società

1. La Regione Toscana mantiene una partecipazione prevalente nella Società, conseguente alla quota azionaria di sua proprietà e alle norme dello statuto sociale che discendono dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo e negli articoli 4, 9 e 10 della presente legge.

2. La Regione Toscana sottoscrive all'atto di costituzione della Società almeno il 41% del capitale sociale. In caso di aumento del capitale sociale non può essere in alcun modo limitato o escluso il diritto di opzione della Regione Toscana. Questa esercita tale diritto nei limiti necessari per mantenere una partecipazione corrispondente almeno al 41% del capitale sociale.

3. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria della Società è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

4. La Fidi Toscana S.p.a. partecipa alla costituzione della Società con una quota non superiore al 40% del capitale sociale.

5. Possono partecipare alla Società gli enti creditizi e altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. I gruppi creditizi indicati dall'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 non possono avere una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale.

1. La Società ha per oggetto sociale la concessione di garanzie sussidiarie in favore delle imprese agricole, singole o associate, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, nonché delle imprese della pesca, dell'acquacoltura e della caccia, a fronte dell'approvazione da parte degli enti creditizi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di operazioni di credito agrario e peschereccio, a tasso ordinario o agevolato, a breve o a medio-lungo termine.

1. Il Consiglio regionale può in ogni tempo emanare apposite direttive per la Società.

2. La Giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive impartite dal Consiglio regionale. Le direttive ed i relativi indirizzi definiscono i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni derivanti dal Programma regionale di sviluppo nonché in funzione dei programmi obiettivo di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26. Gli amministratori nominati dalla Regione Toscana, ai sensi del successivo articolo 9, redigono la relazione di cui all'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 40, specificando inoltre l'ammontare delle garanzie prestate nel semestre di riferimento, l'ammontare delle sofferenze registrate sui crediti garantiti e l'ammontare delle perdite rimborsate.

1. Per la concessione delle garanzie la Società utilizza le disponibilità provenienti dal patrimonio, inteso come l'insieme del capitale sociale, delle riserve legali, statutarie, volontarie, delle riserve da rivalutazione per conguaglio monetario, degli utili non distribuiti, dei fondi rischi o di garanzia e dei prestiti subordinati assimilati al patrimonio dalla normativa vigente.

1. Per la concessione delle garanzie la Società stipula convenzioni con gli enti creditizi, definendo, in particolare:

a) i criteri per determinare i tassi di interesse per i diversi tipi di operazioni, che devono essere comunque non superiori ai tassi di riferimento per le operazioni agevolate e ai migliori tassi di mercato per le operazioni ordinarie;

b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalla Società. Tale quota non può comunque essere superiore al 75%;

c) il volume di credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio non superiore a 10;

d) le procedure, le modalità e i tempi relativi all'istruttoria delle domande effettuata dagli enti creditizi;

e) le procedure, le modalità e i tempi relativi all'esame delle richieste di garanzia, prevedendo procedure semplificate per le operazioni di minore dimensione.

2. La Società stipula le convenzioni con tutti gli enti creditizi che accettano le condizioni richiamate al primo comma. Le convenzioni specificano per ogni ente creditizio tali condizioni, mantenendo comunque l'uniformità delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione.

3. Le convenzioni devono rendere compatibili le condizioni della garanzia sussidiaria concessa dalla Società con la normativa che disciplina gli interventi del Fondo Interbancario di Garanzia, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Le convenzioni possono prevedere l'esonero per gli enti creditizi dall'obbligo dell'escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o la rinuncia a tale escussione, qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili.

Art. 7.

Oneri a carico dei soggetti richiedenti e degli enti esercenti il credito

1. Per ogni operazione di credito garantita dalla Società i soggetti beneficiari nonché l'ente creditizio finanziatore sono tenuti a versare, al momento dell'erogazione, una somma destinata a contribuire alle spese di gestione della Società.

2. L'ammontare degli oneri di cui al precedente comma è definito annualmente dal Consiglio di amministrazione della Società.

3. Per i soggetti beneficiari l'ammontare è determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,20% annuo sul credito in essere per ogni anno di durata dell'operazione per le operazioni a medio e lungo termine.

4. Per i soggetti esercenti il credito l'ammontare è determinato fino allo 0,50% *una tantum* del credito garantito.

Art. 8.

Rapporti tra la Fidi Agricola S.p.a. e la Fidi Toscana S.p.a.

1. Al fine di garantire una gestione più funzionale ed economica la Fidi Agricola S.p.a. si avvale dei servizi della Fidi Toscana S.p.a. attraverso la stipula di una convenzione in cui sono definite le interazioni organizzative ed i relativi costi.

1. Il Consiglio di amministrazione della Società è composto di sette o nove membri, secondo quanto disposto dallo Statuto sociale.

2. Tre amministratori sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile e dell'articolo 59 dello Statuto regionale.

3. Nel Consiglio di amministrazione sono rappresentati, in relazione all'ammontare delle azioni possedute, anche gli altri soci, diversi dalla Regione Toscana.

4. Il Consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo e l'assemblea lo consentono, delega alcune proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, ove nominato, composto da alcuni dei suoi membri o al Direttore generale, ai sensi degli articoli 2381 e 2396 del Codice civile.

1. Il Collegio sindacale della Società è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

2. Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice civile e dell'articolo 59 dello Statuto regionale.

1. Gli amministratori e i sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di esperienza, professionalità e onorabilità definiti dalla normativa vigente per gli enti creditizi.

Art. 12.

Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico della Società ha il compito di esaminare le domande di garanzia sussidiaria non rientranti tra quelle di minore dimensione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera *e)*, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'ente creditizio, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire.

2. Il Comitato tecnico ha altresì il compito di avanzare al Consiglio di amministrazione della Società una proposta motivata per la concessione della garanzia sussidiaria.

3. Fanno parte del Comitato tecnico:

il Presidente;

due esperti effettivi per le imprese cooperative e tre esperti effettivi per le altre imprese agricole. Gli esperti sono designati dalle associazioni delle imprese. Le associazioni possono designare, di volta in volta, dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento o assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico;

un rappresentante del Dipartimento Agricoltura e foreste della Regione Toscana.

4. Tutti i membri del Comitato tecnico sono nominati dal Consiglio di amministrazione e restano in carica tre anni.

5. Alle sedute del Comitato tecnico partecipa il rappresentante dell'ente creditizio finanziatore.

6. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un dipendente della Società o della Fidi Toscana S.p.a., ai sensi della convenzione indicata al precedente articolo 8.

TITOLO II
GESTIONE STRALCIO

1. Entro il termine di cui al precedente art. 1, comma 2, la Giunta regionale provvede alla rendicontazione delle obbligazioni precedentemente assunte dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. 5 settembre 1974, n. 59 e 1° giugno 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui risulti il numero delle operazioni in essere, l'ammontare delle garanzie concesse e le scadenze delle singole obbligazioni. Il rendiconto indica altresì le disponibilità esistenti e i crediti garantiti in essere, con specifica indicazione dei crediti in sofferenza suddivisi per quota capitale, interessi, spese e accessori.

2. La Fidi Agricola S.p.a., in base alla rendicontazione di cui al precedente comma, definisce, su richiesta degli enti creditizi convenzionati, le successive eventuali perdite sui crediti garantiti dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. n. 59/74 e n. 33/77 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo alla Giunta regionale la propria istruttoria con la relativa proposta di definizione.

3. Gli enti creditizi convenzionati trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite della Fidi Agricola S.p.a., le istanze di rimborso delle perdite nonché ogni altra comunicazione inerente le operazioni garantite.

4. La Giunta regionale, salvo espresso diverso orientamento da esprimersi alla Fidi Agricola S.p.a. entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al precedente comma 2, adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, autorizzando il conseguente pagamento tramite la Fidi Agricola S.p.a.

5. La Fidi Agricola S.p.a. propone alla Giunta regionale la stipulazione di transazioni ove non sia conveniente avviare o proseguire il recupero coattivo del credito.

6. La Fidi Agricola S.p.a. può altresì proporre alla Giunta regionale di esonerare gli enti creditizi dall'obbligo dell'escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o rinunziare a tale escussione, nei casi in cui la Regione Toscana si surroghi nell'escussione all'ente creditizio e qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili.

7. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio regionale una relazione sulla rendicontazione delle operazioni effettuate concernenti la gestione stralcio.

1. A titolo di rimborso spese per la gestione stralcio, la Regione Toscana corrisponde annualmente alla Fidi Agricola S.p.A. un contributo in conto esercizio pari fino allo 0,10% del capitale residuo delle operazioni di credito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente nonché un contributo in conto esercizio fino allo 0,30% del capitale residuo di ogni operazione in sofferenza definita.

2. I contributi in conto esercizio sono corrisposti con delibera di Giunta regionale a valere sugli appositi capitoli previsti dal bilancio regionale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15.

Partecipazione della Regione Toscana alla Fidi Agricola S.p.a.

1. La partecipazione della Regione Toscana al capitale della Fidi Agricola S.p.a. è definita in sede di costituzione in L. 2.870.000.000.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio del corrente esercizio, disposta, per analogo importo in competenza e cassa:

(Omissis).

Art. 16.

Partecipazione della Fidi Toscana S.p.a. alla Fidi Agricola S.p.a.

1. Ai fini della partecipazione al capitale sociale della Fidi Agricola S.p.a., di cui al comma 4 del precedente art. 2, la Fidi Toscana S.p.a. utilizza le disponibilità provenienti dalla sottoscrizione di apposito aumento di capitale sociale.

2. La Giunta regionale, dopo che gli organi sociali della Fidi Toscana S.p.a. hanno deliberato in relazione all'aumento del capitale sociale, è autorizzata a sottoscrivere n. 980 azioni della Fidi Toscana S.p.a. del valore nominale di L. 100.000 ciascuna, per un importo pari al 35% dell'aumento di capitale sociale deliberato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio da disporsi per analogo importo sullo stato di previsione della competenza e della cassa:

(Omissis).

Art. 17.

Finanziamento gestione stralcio

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione stralcio di cui al precedente art. 13, sono costituiti presso la Fidi Agricola S.p.a. due appositi fondi:

A) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie sussidiarie;

B) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie fidejussorie.

2. I fondi di cui al precedente comma sono alimentati mediante trasferimento alla Società delle disponibilità esistenti nei fondi di cui alle LL.RR. 5 settembre 1974, n. 59 e 1° giugno 1977, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, determinate con le modalità indicate nel precedente art. 13.

3. Il Fondo di cui al punto *B)* del precedente primo comma è successivamente alimentato con legge di bilancio in base alle esigenze.

4. Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti Fondi sono portati ad integrazione dei fondi medesimi al netto degli oneri fiscali.

Art. 18.

Finanziamento dei contributi

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 14, è fatto fronte annualmente con legge di bilancio a decorrere dal 1994 e fino al termine della gestione stralcio.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali 5 settembre 1974, n. 59; 1° giugno 1977, n. 33; 7 settembre 1981, n. 70; 31 marzo 1982, n. 27; 29 novembre 1982, n. 84; 26 agosto 1987, n. 49; 6 settembre 1993, n. 68 disciplinanti il fondo regionale di garanzia e il fondo per la concessione di garanzie fidejussorie in favore delle imprese agricole.

2. L'abrogazione ha effetto sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. Permangono a carico della Regione le obbligazioni pregresse derivanti dalle leggi regionali di cui al precedente comma 1 e dalle relative convenzioni con gli enti creditizi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 maggio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 19 aprile 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 maggio 1994.

94R0635

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1994, n. 42.

Disciplina sull'ossigenoterapia domiciliare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 39 dell'8 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento a lungo termine a cura del servizio sanitario di soggetti affetti da stati patologici cronici accertati ai sensi di legge.

Art. 2.

Definizione di ossigenoterapia a lungo termine

1. Agli effetti della presente legge, si considera ossigenoterapia a lungo termine il trattamento continuativo dei soggetti di cui all'art. 1 per periodi superiori ai tre mesi.

Art. 3.

Destinatari e modalità del trattamento

1. I soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica, per i quali possono ricorrere le condizioni di ossigenoterapia a lungo termine, accedono alle unità operative delle unità sanitarie locali le quali abbiano ricevuto la prescritta abilitazione all'ammissione al trattamento ai sensi del comma 3.

2. Al fine di consentire una migliore fruibilità del servizio, l'ammissione al trattamento è consentita anche a quei soggetti che, a seguito della propria personale impossibilità di accesso all'unità operativa abilitata, facciano pervenire alla stessa, unitamente alla certificazione medica sulle proprie condizioni di salute, copia della cartella clinica con la diagnosi, gli esami, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche. L'unità operativa abilitata, sulla base delle documentazioni presentate, provvede o meno all'ammissione in trattamento.

3. L'ammissione al trattamento di ossigenoterapia a lungo termine è subordinata all'esecuzione di specifici protocolli diagnostici da parte di quelle unità operative che siano state abilitate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 4.

Modalità di erogazione

1. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine è a carico del servizio sanitario esclusivamente in base alle modalità di cui alla presente legge.

2. Gli oneri finanziari relativi sono assunti a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 6.

3. Per i fini di cui all'art. 3 ed allo scopo di assicurare la fornitura delle bombole di ossigeno direttamente al domicilio dei pazienti in conformità di quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti con le ditte fornitrici aventi i requisiti di legge, previa effettuazione di gara da effettuarsi in base alla vigente normativa, e introducendo clausole che consentano la verifica della quantità di ossigeno effettivamente consumata.

4. La Giunta regionale provvede agli ordinativi di fornitura, sulla base delle richieste pervenute dalle unità operative abilitate di cui all'art. 3.

5. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla verifica del funzionamento del servizio e della sua economicità, riferendo al Consiglio.

Art. 5.

Istituzione del registro regionale

1. La Giunta regionale delibera l'istituzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un registro regionale cui affluiscono, in base ai cicli di cura programmati di cui all'art. 3, le notizie concernenti l'inizio, l'evoluzione e l'esito dei trattamenti.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l'anno 1994 in lire due miliardi e cinquecento milioni, si fa fronte con i fondi allocati al Capitolo 17220 del bilancio.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° giugno 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 aprile 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 maggio 1994.

94R0636

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 43.

Contributo straordinario alla Soc. AR.EA. di Marina di Carrara per l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 41 del 20 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In riferimento alle opere previste dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, è concesso alla soc. AR.EA. S.p.a., costituita a prevalente capitale pubblico fra gli EE.LL. della provincia di Massa Carrara e altri soci privati, un contributo straordinario di L. 3.500.000.000 per l'acquisto dell'area retroportuale, di proprietà ILVA Gestioni Patrimoniali, sulla quale insiste il realizzando 1° lotto di costruzione del centro merci.

2. La corresponsione del contributo è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra Regione Toscana, Comune di Carrara e Soc. AR.EA., con la quale si regolano i rapporti tra quest'ultima e il Comune di Carrara in ordine al regime cui debbono essere sottoposti i beni che fanno parte di detto complesso retroportuale. Lo schema di convenzione è approvato dalla Giunta regionale secondo i contenuti previsti nella deliberazione del Consiglio regionale n. 386 del 5 ottobre 1993.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 15035 istituito nel Bilancio preventivo del 1994 con le variazioni di cui al successivo comma.

2. Allo stato di previsione della parte spesa del Bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo di competenza e cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 giugno 1994

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 3 maggio 1994 ed è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, 1° comma.

94R0637

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 44.

Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 concernente «Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 41 del 20 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 è così sostituito:

«3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere previsti i requisiti di cui al comma 1, nonché la sede dell'organizzazione».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 16 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 è così sostituito:

«1. Per diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge resta operante l'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58. L'iscrizione a tale albo produce gli stessi effetti di quelli derivanti dall'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 4, sia ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, sia ai sensi della presente legge».

2. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 è così sostituito:

«2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le organizzazioni iscritte all'albo di cui al comma 1 fanno domanda al Presidente della Giunta regionale per essere iscritte nel registro regionale istituito con la presente legge. A tal fine devono produrre tutti i documenti di cui alle lett. *b), c), d), e)* dell'art. 4, comma 2. Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 deve risultare altresì:

che l'atto costitutivo, o lo statuto, a suo tempo presentati, non hanno subito variazioni o, comunque, le variazioni di tali atti eventualmente intervenute e non già comunicate ai sensi della vigente normativa;

che in base allo statuto sussiste l'obbligo di formare il bilancio con le relative modalità di approvazione».

3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 è così sostituito:

«4. Il Presidente della Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere di cui al comma 3 ed accertato il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, iscrive l'organizzazione nel registro regionale indicando le attività da essa svolte. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto motivato di diniego. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso in conformità di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come gge della Regione Toscana.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il maggio 1994 ed è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi ell'art. 127 della Costituzione, 1° comma.

4R0638

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 45.

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 43 del 23 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la nomina, da parte della regione, di speciali commissari per gli adempimenti previsti dalla legge stessa.

2. Stabilisce altresì le modalità di nomina, i poteri, il trattamento economico e giuridico dei commissari di cui al comma precedente.

Art. 2.

Nomina dei commissari: presupposti

1. La regione ha la facoltà, relativamente agli enti sui quali ha funzioni di vigilanza, di nominare commissari per l'esercizio di poteri sostitutivi nei seguenti casi:

a) per provvedere alla sostituzione di organi amministrativi, in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente;

b) per provvedere al compimento di atti singoli o tra loro collegati di competenza di un unico ente, quando, in ordine a tali atti, previsti come obbligatori dalla legge statale o regionale, l'ente risulti inadempiente.

2. Per le amministrazioni sulle quali la regione non ha funzioni di vigilanza, la regione stessa ha la facoltà di nominare commissari per l'esercizio di poteri sostitutivi, nei casi di cui al comma precedente, quando la legge statale o regionale espressamente lo prevede.

3. La regione ha altresì la facoltà di nominare commissari straordinari, nei seguenti casi:

a) per la realizzazione di progetti, opere o attività complesse, aventi particolare rilievo ai fini dell'interesse pubblico, nei casi in cui la nomina di commissari o l'esercizio di generali poteri sostitutivi da parte della regione è previsto dalla legge statale o regionale;

b) per la realizzazione di specifici interventi, nei casi in cui la legge attribuisca alla regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza, in materia di igiene e sanità pubblica, di tutela ambientale, di calamità naturali.

Art. 3.

Nomina dei commissari competenze e procedure

1. La nomina dei commissari è di competenza del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

2. In caso di sostituzione di organi amministrativi di cui all'art. 2, 1° comma, lett. *a)*, la cui nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale, la deliberazione di cui al comma precedente è assunta dal Consiglio medesimo su proposta della Giunta regionale.

3. Nei casi di cui all'art. 2, primo comma, lett. *b)*, la nomina del commissario è preceduta da diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla nomina ai sensi del primo comma.

4. La Giunta regionale trasmette trimestralmente al Consiglio copia delle deliberazioni di cui al primo comma.

Art. 4.

Commissari nominati nell'esercizio di poteri sostitutivi

1. I commissari nominati ai sensi dell'art. 2, primo e secondo comma, esercitano i poteri ad essi conferiti adottando gli atti tipici degli organi sostituiti. Tali atti sono soggetti agli stessi controlli degli atti compiuti dagli organi competenti in via ordinaria.

2. Nel caso di cui all'art. 2, primo comma, lett. *b)*, nell'atto di nomina sono individuati gli atti e le attività che il commissario deve compiere nell'esercizio del potere sostitutivo.

3. Nell'atto di nomina è indicata, ove occorra, la durata dell'incarico.

4. I commissari di cui al presente articolo si avvalgono, di norma, nell'espletamento del proprio incarico, degli uffici dell'ente nei cui confronti opera la sostituzione.

Art. 5.

Commissari straordinari

1. L'atto di nomina dei commissari straordinari di cui all'art. 2, terzo comma, indica, nell'ambito delle vigenti disposizioni, gli atti e le attività di cui il commissario è incaricato in rapporto alle finalità da perseguire, nonché le corrispondenti risorse finanziarie.

2. Oggetto dell'incarico possono essere atti o attività di competenza regionale, o anche, nei casi in cui sia previsto dalla legge, di competenza di altre amministrazioni.

3. Gli atti dei commissari straordinari sono emessi nella forma del decreto.

Art. 6.

Commissario straordinario: avvalimento di uffici e consulenze

1. Il commissario straordinario può richiedere la collaborazione degli uffici regionale quando il tipo di attività per la quale è stato disposto il commissariamento lo renda necessario.

2. Il commissario straordinario al quale sono affidati poteri propri di amministrazioni diverse da quella regionale, si avvale di norma degli uffici delle amministrazioni stesse, previa comunicazione al rappresentante legale dell'ente interessato.

3. Il commissario straordinario può anche avvalersi di collaboratori o consulenti esterni, nel caso in cui l'atto di nomina lo preveda, previa comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 7.

Commissario straordinario: direttive e controlli

1. L'atto di nomina del commissario straordinario, oltre a disporre ai sensi dei precedenti articoli, stabilisce i criteri e le modalità per l'espletamento dell'incarico e le eventuali forme di controllo della Giunta regionale sugli atti del commissario.

2. Con le stesse forme di cui all'atto di nomina, possono in ogni momento essere emanate direttive alle quali il commissario deve attenersi nello svolgimento dell'incarico.

3. Per le opere realizzate tramite l'attività del commissario, la Giunta regionale, con propria delberazione, dichiara il soggetto che ne acquisisce la proprietà ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Alla scadenza dell'incarico, il commissario straordinario presenta alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.

5. La Giunta regionale, con propria dellberazione, dichiara la cessazione della gestione commissariale e individua, nell'ambito delle vigenti norme, i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario.

Art. 8.

Commissario straordinario: procedure semplificate

1. Il Commissario straordinario, incaricato della realizzazione di determinate opere per le quali la legge prevede procedure amministrative semplificate, può avvalersi delle medesime procedure, compatibilmente con l'oggetto dell'incarico di cui all'art. 5.

Art. 9.

Commissario straordinario: conferenza dei servizi

1. Il Commissario straordinario, nei casi in cui sia necessario l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti o l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può procedere a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Le determinazioni concordate nella conferenza tengono luogo degli atti di cui al precedente comma.

3. La conferenza dei servizi è convocata dal commissario che invia preventivamente a tutti i soggetti invitati a parteciparvi, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, una relazione sull'oggetto della conferenza, con indicazione degli atti che si intendono acquisire, e ogni altro documento utile ai fini di una valutazione preventiva.

4. La conferenza è convocata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per una data che tenga conto dei tempi tecnici necessari affinché i soggetti partecipanti possano esprimere le valutazioni di loro competenza e assumere le deliberazioni necessarie.

5. La lettera di convocazione della conferenza invita a partecipare tramite rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente.

6. E legittimato a partecipare alla conferenza dei servizi il legale rappresentante dell'amministrazione convocata, o persona da questi munita di apposito mandato, previa determinazione, circa la legittimazione del rappresentante, da parte dell'organo competente a deliberare in via ordinaria l'atto di cui la conferenza tiene luogo.

7. Qualora nel corso della conferenza dei servizi non si raggiunga l'unanimità dei consensi, il commissario redige un verbale da cui risultino gli aspetti salienti della discussione, i pareri favorevoli ed i pareri negativi espressi dai partecipanti.

8. Se la conferenza si chiude positivamente con l'unanimità dei consensi, il commissario redige un verbale dal quale devono risultare le amministrazioni convocate, i rappresentanti presenti, le amministrazioni assenti, l'oggetto in ordine al quale la conferenza è stata convocata; le determinazioni assunte, con le eventuali modifiche rispetto all'oggetto della convocazione, nonché tutti gli atti di competenza dei soggetti convocati dei quali l'esito della conferenza tiene luogo. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

9. Copia del verbale di cui all'ottavo comma è notificata, a cura del commissario, a tutte le amministrazioni interessate.

10. Le disposizioni di cui all'art. 14, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, non si applicano alle amministrazioni specificamente preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 10.

Commissario straordinario: facoltà di esproprio

1. Quando il tipo di progetto, opera o intervento lo richieda, l'atto di nomina o un successivo atto integrativo può attribuire al commissario straordinario, anche in deroga alle vigenti competenze, la facoltà di acquisire o alienare beni, nonché di procedere ad occupazioni, espropri e alle attività ad essi preordinate.

2. In tali casi, l'atto di nomina o il successivo atto integrativo dispone, nell'ambito delle vigenti norme, anche in ordine al soggetto cui devono essere imputati gli oneri finanziari e la titolarità dei beni da acquisire.

Art. 11.

Soggetti a cui può essere conferito l'incarico di commissario. Limiti allo svolgimento di tale attività da parte di dipendenti regionali

1. I commissari sono scelti di norma tra esperti esterni all'Amministrazione regionale.

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, secondo comma secondo alinea, della legge regionali 30 dicembre 1993, n. 108 e lo richieda il tipo di professionalità richiesta per lo svolgimento dell'attività commissariale, la nomina può riguardare dipendenti regionali.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente secondo comma, il provvedimento di nomina dà atto, fra l'altro, della conciliabilità o meno dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio.

4. Ove l'incarico non sia in tutto od in parte conciliabile, l'atto di nomina, in deroga a quanto disposto dall'art. 7 della citata legge regionale n. 108/1993, può prevedere:

d) il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio;

b) la riduzione fino al 50% del compenso spettante per lo svolgimento dell'incarico ove lo stesso comporti una limitazione dell'orario di lavoro fino alla metà.

5. Anche nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del quarto comma, resta ferma la disciplina dei compensi prevista dalla citata legge regionale n. 108/1993.

Art. 12.

Compensi

1. La Giunta regionale, con propria delibera, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere ai commissari e le modalità di erogazione.

2. La deliberazione di cui al comma precedente fissa, in particolare, i limiti minimi e massimi dei compensi, determinati, in forma forfettaria, in relazione alla complessità dell'incarico e alle tipologie di commissariamento di cui all'art. 2. Nei casi di cui all'art. 2, primo, comma, lettera *a)* e negli altri casi ad essi assimilabili, i limiti minimi e massimi sono determinati in ragione mensile.

3. I limiti minimi e massimi di cui al secondo comma sono periodicamente aggiornati.

4. Per i singoli commissari, il compenso e le modalità di erogazione sono stabiliti nell'atto di nomina, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 13.

Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari relativi al compimento degli atti o attività del commissario, nonché gli oneri finanziari relativi ai compensi e alle spese della gestione commissariale, sono a carico degli specifici stanziamenti disposti, ai sensi della vigente normativa, per la realizzazione dei corrispondenti interventi.

2. In assenza di specifici stanziamenti, gli oneri finanziari sono a carico dei bilanci delle amministrazioni o degli enti competenti in via ordinaria al compimento degli atti o delle attività del commissario.

3. Qualora l'opera sia di competenza di più amministrazioni, ove occorra, la giunta regionale, su proposta del commissario, determina con proprio atto motivato la ripartizione delle spese tra le amministrazioni competenti.

4. Qualora il commissario operi per il compimento di atti di un consorzio o di altra forma associativa tra enti locali, la spesa può essere ripartita tra i singoli enti associati, in proporzione alla quota di partecipazione, ovvero, in via subordinata, in proporzione al numero dei residenti nell'ambito del territorio degli enti locali interessati.

5. In via eccezionale, e limitatamente ai compensi e alle spese della gestione commissariale, la giunta regionale può assumere i relativi oneri a carico del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti appositamente previsti.

Anticipazioni ai commissari

1. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, al fine di assicurare la realizzazione delle finalità per le quali è stato disposto il commissariamento, può disporre con proprio decreto, quando strettamente necessario, l'anticipazione a favore del commissario delle somme occorrenti, ivi comprese le spese per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del commissario, per l'indennità di carica e per le trasferte.

2. Le spese liquidate dal commissario nell'ambito delle anticipazioni di cui al comma precedente, sono poste a carico delle amministrazioni o degli enti cui competono gli oneri finanziari, ai sensi dell'art. 13. L'addebito è disposto con deliberazione della giunta regionale, su proposta del commissario.

3. La deliberazione di cui al secondo comma dispone altresì in ordine alle modalità del recupero delle spese, per le quali può essere prevista una rateizzazione massima di due anni senza interessi.

Art. 15.

Apertura di credito

1. Sono autorizzate aperture di credito, ai sensi della L.R. 4 dicembre 1978, n. 73, a favore dei commissari per le cui attività siano previsti stanziamenti a carico del bilancio regionale.

Art. 16.

Commissari previsti da specifiche disposizioni

1. Qualora la nomina di commissari regionali sia prevista, per speciali fattispecie, dalla legge statale o regionale, le disposizioni della presente legge si applicano per le parti compatibili con le normative speciali.

2. Le diverse denominazioni dei commissari regionali, eventualmente previste dalle suddette normative speciali, non incidono comunque ai fini dell'applicazione della presente legge.

3. I commissari liquidatori nominati dalla regione, ai sensi di legge, in occasione dello scioglimento di determinati enti, nonché i commissari nominati dal comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 7 luglio 1992, n. 31, sono equiparati a tutti gli effetti, in quanto compatibile e non diversamente disposto dalla legge regionale, ai commissari di cui all'art. 4.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai commissariamenti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge medesima. Entro i 60 giorni successivi, il presidente della giunta regionale, su conforme delibera della stessa, adegua alle disposizioni della presente legge le gestioni commissariali in atto.

Art. 18.

Istituzione di capitoli di bilancio

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi per analogo importo negli stati di previsione della competenza e della cassa del bilancio di previsione 1994:

(Omissis).

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge annuale di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 giugno 1994

CHITI

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 10 maggio 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 giugno 1994).

94R0639

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1992, n. 37 - Istituzione della commissione regionale di bioetica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 43 del 23 giugno 1994)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1992 n. 37

1. L'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1992 n. 37 è così sostituito:

«Art. 4.

Composizione della Commissione

1. La Commissione regionale di bioetica è composta da:

a) n. 2 consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale di cui n. 1 in rappresentanza della minoranza;

b) n. 1 docente/esperto di bioetica;

c) n. 9 docenti/esperti di cui: n. 2 in filosofia morale, n. 1 in storia delle idee filosofiche e scientifiche, n. 1 in storia delle religioni, n. 1 in antropologia, n. 1 in sociologia, n. 3 in scienze giuridiche;

d) n. 1 giornalista;
n. 1 psicologo;
n. 1 biologo;
n. 1 infermiere;
n. 1 ostetrico;
n. 1 avvocato;
n. 1 veterinario;
n. 1 farmacista;

e) il Difensore civico nella Regione Toscana;

f) n. 1 medico legale;
n. 1 medico psichiatra;
n. 1 medico ostetrico;
n. 1 medico genetista;

n. 1 medico oncologo;
n. 1 medico infettivologo;
n. 1 medico rianimatore;
n. 1 medico pediatra;
n. 1 medico specialista in chirurgia;
n. 1 medico farmacologo;
n. 1 medico esperto in organizzazione sanitaria;
n. 1 medico di medicina generale;

g) n. 2 rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei medici di cui un Presidente di ordine provinciale ed un esperto in etica medica.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Commissione coloro che sono stati designati a norma del successivo comma.

3. I componenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono designati dal Consiglio regionale, sulla base, per quanto riguarda i componenti di cui alle lettere *b)* e *c)*, di una proposta della Giunta regionale. I componenti di cui alla lettera *d)* dai rispettivi ordini e collegi professionali fra i propri iscritti operanti nei settori maggiormente interessati alle tematiche bioetiche. I componenti di cui alle lettere *f)* e *g)* dalla Federazione regionale degli Ordini dei medici.

4. La composizione della Commissione può essere integrata, in ordine all'esame di particolari problemi con implicazioni di carattere religioso, con rappresentanti delle relative confessioni religiose ed in ordine a particolari tematiche disciplinari, con ulteriori esperti di settore secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 5.

5. I membri che integrano la Commissione non hanno diritto di voto.

6. La nomina dei membri della Commissione e le relative designazioni sono rinnovate all'inizio di ogni legislatura».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1992 n. 37

1. I commi 6 e 7 dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1992 n. 37 sono così sostituiti:

«6. I rappresentanti delle confessioni religiose, che possono integrare la commissione ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4, sono di volta in volta nominati dalle rispettive confessioni su invito del Presidente della Commissione.

7. Gli ulteriori esperti di settore che possono eventualmente essere chiamati a far parte della commissione, ai sensi del predetto comma 4 dell'art. 4 sono individuati dalla Commissione stessa e convocati dal suo Presidente».

2. L'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1992 n. 37 è così sostituito:

«Ai fini dell'erogazione dei suddetti gettoni di presenza si considerano anche le sedute degli eventuali gruppi di studio di cui al comma 4».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1992 n. 37

1. L'art. 6 della L.R. 13 agosto 1992 n. 37 è così sostituito:

«Art. 6.

Oneri

1. Alle spese inerenti il funzionamento e l'attività della commissione, quantificate annualmente in L. 40.000.000, si farà fronte per l'esercizio 1994 con i fondi allocati sul cap. 1335 del bilancio regionale.

2. Per gli esercizi successivi si farà fronte con i fondi allocati nel capitolo di bilancio corrispondente al cap. 1335».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 giugno 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 10 maggio 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 giugno 1994.

94R0640

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 aprile 1994, n. 0126/Pres.

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 478/1993 - Regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, punto 4-*b)* della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 a favore della stampa non periodica e degli audiovisivi - Integrazione con norma transitoria.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 3 giugno 1994)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 1, punto 4, lettera *b)* della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, con cui l'Amministrazione regionale — tramite l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale — è stata autorizzata a concedere contributi a sostegno della stampa non periodica e degli audiovisivi;

Visto il «Regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, punto 4, lettera *b)*, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, a favore della stampa non periodica e degli audiovisivi», approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 6160 del 13 novembre 1993, adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0478/Pres. del 24 novembre 1993 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 4 del 26 gennaio 1994;

Ricordato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0457/Pres. del 12 novembre 1992 e successivo n. 068/Pres. del 3 febbraio 1993 è stata ricostituita presso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale l'apposita Commissione consultiva con il compito di procedere all'istruttoria delle domande d'intervento a favore di pubblicazioni non periodiche, periodiche ed emittenti radiotelevisive ai sensi dell'articolo 1, punto 4, lettere *a)* e *b)* della legge regionale n. 23/1965 e dell'articolo 4, della legge regionale n. 6/1992;

Rilevato che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, e la suddetta Commissione consultiva, nel procedere all'istruttoria e nell'esprimere i preventivi pareri di propria competenza, hanno rinviato a successivo esame numerose domande di contributo presentate nel corso dell'anno 1993 e negli anni precedenti ai sensi della citata legge regionale;

Considerato che il Regolamento sopracitato, entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del 26 gennaio 1994, si applica alle domande presentate entro il 31 marzo 1994 e non ancora sottoposte alla Commissione consultiva od alla Giunta regionale;

Ritenuto pertanto di dover integrare il suddetto Regolamento con una specifica norma transitoria che confermi la possibilità di ulteriore esame delle domande di intervento, secondo quanto previsto dalla Commissione consultiva ovvero dalla Giunta regionale;

Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è favorevolmente espresso in merito nella seduta del 15 aprile 1994;

Visto l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

Visto l'articolo 46 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come integrato e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 8 e dall'articolo 114 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47;

Visto lo statuto regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1281 del 15 aprile 1994;

Decreta:

È approvata la norma transitoria al «Regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dall'articolo 1, punto 4, lettera *b)*, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 a favore della stampa non periodica e degli audiovisivi», di cui il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0478/Pres. del 24 novembre 1993:

«Restano valide le domande di contributo presentate nell'anno 1993 e negli anni precedenti e per le quali è stato previsto un ulteriore esame da parte della Giunta regionale ovvero della Commissione consultiva di cui il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0457/Pres. del 12 novembre 1992 e successivo n. 068/Pres. del 3 febbraio 1993».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la suddetta norma transitoria al regolamento come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 28 aprile 1994

TRAVANUT

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 19 maggio 1994
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 267

94R0566

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 3 0 0 3 8 0 9 4 *

L. 2.600